

Tra Stato e Chiesa: la repressione dell'eresia in Piemonte durante l'occupazione francese (1539-1559)

Nel febbraio 1539, ormai completata l'occupazione dello Stato sabauda, Francesco I costituì il Parlamento di Torino, destinato a durare nella pienezza delle sue funzioni fino al ritorno sul trono di Emanuele Filiberto di Savoia, nel 1559¹. All'istituzione fu attribuito anche il compito della repressione dell'eresia in Piemonte, un compito che essa svolse di concerto con l'Inquisizione nella difficile situazione piemontese, secondo modalità del tutto peculiari nell'Italia del tempo. Benché l'attività coercitiva del Parlamento sia già stata analizzata, e una parte della documentazione relativa ad essa pubblicata da alacri studiosi della Riforma in Piemonte quali Lucien Romier, Arturo Pascal e Giovanni Jalla², questa peculiarità nella prassi legislativa del tribunale torinese merita di essere nuovamente considerata nella prospettiva degli studi sulla repressione dell'eresia nell'Italia del XVI secolo e, in particolare, sull'Inquisizione, per conoscere le modalità e gli strumenti effettivi che la Chiesa romana adottò per mettere in atto la propria strategia coercitiva. Una strategia che, alla luce delle ricerche, appare sempre più diversificata, frutto di mediazioni interne ed esterne alla Chiesa, di adattamenti alle diverse realtà e situazioni storiche, di complesse

¹ Dopo il 1560, il Parlamento fu molto ridimensionato nelle sue competenze e nel suo organico. Per un quadro puntuale dell'evoluzione delle istituzioni dello Stato sabauda nel Cinquecento vedi P. MERLIN, *Il Cinquecento*, in *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna, Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, Torino, Utet, 1979-1995, VIII, pp. 3-45 (con bibliografia).

² Sul Parlamento di Torino vedi L. ROMIER, *Les Vaudois et le Parlement de Turin*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'Ecole française de Rome», XXX, 1910 pp. 193-207; ID., *Les institutions françaises en Piemont sous Henry II*, in «Revue historique», CVI, 1911, pp. 1-26; G. JALLA, *Il Parlamento francese di Torino e la Riforma in Piemonte (con documenti inediti)*, in «Rivista Cristiana», 39, 1912, pp. 361-78, 425-42; A. PASCAL, *I Valdesi e il Parlamento di Torino (1539-1559)*, Pinerolo, Tipografia Sociale, 1912; I. SOFFIETTI, *La costituzione della Cour de Parlement di Torino*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 49, 1976, pp. 1-8 e R. CANOSA, *Storia dell'Inquisizione in Italia dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento*, Milano, Sapere 2000, III, *Torino e Genova*, 1988, pp. 11 sgg.

relazioni con il potere civile³. Il Parlamento di Torino ne fornisce un esempio significativo.

Il caso del Senato torinese, proprio a causa dell'unicità del suo statuto, è importante anche nell'ambito degli studi sui rapporti fra i nascenti Stati italiani e la Chiesa cattolica nel Cinquecento. Le relazioni che nel ducato sabauda si stabilirono tra i funzionari del potere civile e i rappresentanti del Sant'Uffizio e dell'episcopato nel controllo religioso risultano di particolare interesse – e non solo perché questo fu in Piemonte, come altrove⁴, il terreno privilegiato del conflitto fra Chiesa e Stati in via di consolidamento politico-istituzionale e in lotta per l'affermazione della propria primazia: le schermaglie, le reciproche resistenze, le puntigliose contese che emersero fra i contendenti nella conduzione della repressione religiosa furono infatti frammenti del più vasto e complesso gioco per la supremazia politica e culturale in atto nell'Italia del Cinquecento, e all'interno di esso, per l'egemonia dell'Inquisizione. L'interesse del caso piemontese deriva altresì dal fatto che, prima e dopo l'occupazione francese, Roma dovette confrontarsi con sovrani che custodirono gelosamente la tradizione gallicana propria del regno sabauda sin dalla metà del Quattrocento e che, durante la dominazione dei Valois, fu attribuito all'autorità civile, nella forma del Par-

³In seguito all'apertura degli archivi del Sant'Uffizio, nel 1998, gli studi su questa istituzione sono sempre più numerosi. L'opera più ampia sull'argomento è quella di A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996, del quale vedi anche *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003 (su questa raccolta di saggi vedi le acute osservazioni di M. DUNI, in «Cromohs», 10, 2005, pp. 1-7). Per una recente messa a punto dei problemi relativi alle ricerche inquisitoriali vedi *L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale*. Atti del seminario internazionale, Monteverde Valcellina, 23-24 settembre 1999, a cura di A. Del Col, G. Paolin, Ed. Università Trieste, Circolo culturale Menocchio Monteverde Valcellina, 2000. Un'esauriente bibliografia degli studi sull'Inquisizione e sulla Riforma in Italia precedenti al 1997 è *The Italian Reformation of the Sixteenth Century and the Diffusion of Renaissance: a Bibliography of the Secondary Literature (Ca. 1750-1997)*, compiled by J. Tedeschi in association with J. M. Lattis, with an Historical Introduction by M. Firpo, Modena, Franco Cosimo Panini, 2000. Sul Sant'Uffizio vedi ora A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2006 e E. BRAMBILLA, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma, Carocci, 2006.

⁴Sono noti i casi di Modena, su cui vedi S. PEYRONEL RAMBALDI, *Speranze e crisi nel Cinquecento modenese. Tensioni religiose e vita religiosa ai tempi di Giovanni Morone*, Milano, FrancoAngeli, 1979 e M. FIRPO, *Inquisizione Romana e Controriforma: studi sul cardinal Morone e il suo processo d'eresia*, (nuova ediz. ampliata), Brescia, Morcelliana, 2005; di Lucca, su cui vedi S. ADORNI BRACCESI, «Una città infetta». *La repubblica di Lucca nella crisi religiosa del Cinquecento*, Firenze, Olschki, 1994 (Studi e testi per la storia religiosa del Cinquecento, 5); di Venezia, analizzati da F. AMBROSINI, *Storie di patrizi e d'eresia nella Venezia del Cinquecento*, Milano, FrancoAngeli, 1999.

lamento torinese, un ruolo centrale nella persecuzione religiosa, egemonico rispetto all'Inquisizione. Ma neppure in seguito al ritorno sul trono dei Savoia si verificò il passaggio di competenze al Sant'Uffizio, fortemente voluto da Roma: pur ridimensionando il ruolo del Senato nell'attività repressiva, lo Stato conservò parte del proprio potere giurisdizionale in materia di persecuzione dell'eresia – che esercitò attraverso i senatori, essenzialmente con una concessione «ponderata» del «braccio secolare» – e nell'azione coercitiva ricorse all'ausilio dei vescovi e dei nunzi, continuando a relegare il Sant'Uffizio in una posizione subalterna⁵. Né il controllo dell'autorità statale sull'attività inquisitoriale venne meno nel Sei-Settecento⁶. Sebbene al fondo vittorioso, il cammino della Chiesa della Controriforma fu dunque, nello Stato sabauda, singolare e più accidentato che altrove e, come tale, degno di attenzione al fine di rischiarare aspetti della storia dell'Inquisizione in Italia e, più in generale, della storia politica e religiosa italiana nel Cinquecento.

Oggetto di questo contributo sarà l'analisi del funzionamento del Parlamento di Torino come «tribunale della fede» nel periodo della dominazione francese. Esso riguarderà, pertanto, sia la sua organizzazione interna e i suoi rapporti con l'Inquisizione, sia la sua effettiva attività coercitiva contro gli eretici. La documentazione di cui possiamo avvalerci a tale fine è non solo scarsa e lacunosa (come peraltro è tutta la documentazione su questi anni), ma in parte anche tendenziosa, in quanto prodotta successivamente agli eventi al fine di dimostrare la tradizione di autonomia del potere civile da quello religioso nello Stato sabauda⁷. Tuttavia, proprio per questa sua caratteristica, essa è meritevole di considerazione, rivelando la costante volontà dei sovrani sabaudi di rivendi-

⁵ Lo dimostrano, ad esempio, i processi celebrati a Chieri e a Carignano, sui quali vedi A. PASCAL, *L'inquisizione a Chieri e a Carignano nell'anno 1567*, in «Bulletin de la Société d'histoire vaudoise», 51, 1928, pp. 88-114 (d'ora in poi BSHV). Più in generale vedi JALLA, *Storia della Riforma in Piemonte*, cit. e CANOSA, *Storia dell'Inquisizione*, cit., pp. 23 sgg.

⁶ Ivi. Secondo Canosa, il controllo statale rimase una costante nella storia sabauda, nonostante l'estensione della rete del Sant'Uffizio in tutto il territorio; finché, ormai del tutto svuotata di poteri e di personale, l'Inquisizione fu abolita alla fine del XVIII secolo.

⁷ La documentazione di cui disponiamo si conserva nell'Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi ASTO), Archivi camerati, *Registro delle sentenze del Parlamento*, art. 618, voll. 1550-52, 1555-1559 e Materie ecclesiastiche, cat. 9, mazzo 1 (n. 13, quaderni di copie delle *Sentences rendues par le Parlement de Turin sous les François... dans les années 1555, 56 e 1559 parmy lesquelles il y en a plusieurs sur des causes d'hérésie et de magie*, in parte utilizzati e trascritti da ROMIER, *Les Vaudois*, cit. e da JALLA, *Il Parlamento francese di Torino*, cit. Che la documentazione prodotta dal Parlamento fosse assai più consistente emerge anche dalla testimonianza di Tommaso Gambaudo, assistente di un segretario dell'istituzione, citata ivi, p. 436: «assicura che, se si trovassero li registri di quel tempo, si troverebbero più sentenze registrate di sua mano datte contro simili heretici [...] processati» (ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 9, mazzo 1, n. 21).

care la propria sovranità e indipendenza da Roma, sia pure nei limiti imposti dal delicato equilibrio politico e religioso da essi sempre ricercato, in vista del rafforzamento del loro piccolo Stato nel vasto scenario delle potenze europee. Su questo sfondo collocheremo dunque la nostra indagine, per darle maggiore respiro mediante uno sguardo prospettico, lasciando ad altre ricerche, ancora da effettuare, la ricostruzione della storia dei rapporti tra la Casa Savoia e l'Inquisizione nel Cinquecento⁸.

I. *Il Parlamento di Torino: un «Tribunale della fede» civile?*

Il Parlamento di Torino fu istituito per rendere più equa ed efficace l'amministrazione della giustizia in Piemonte, basata su strutture mal funzionanti e non più rispondenti né alla volontà di razionalizzazione e di accentrimento statale della monarchia francese né alle stesse esigenze della popolazione piemontese. Lo scopo di creare organismi adeguati, con funzionari efficienti, che assicurassero una «bonne et vraie justice» – come si leggeva in un memoriale indirizzato al re di Francia dall'Assemblea degli Stati piemontesi – fu perseguito così unitariamente dallo Stato occupante e dai rappresentanti politici dell'ex regno sabauda⁹. A partire dalla tregua di Nizza tra Francia e Spagna, nel 1538, lo spirito collaborativo caratterizzò i rapporti tra il governo francese e il ceto dirigente locale, anch'esso desideroso di superare la fase della pura occupazione e di riorganizzare il Piemonte, rendendolo omogeneo, dal punto di vista istituzionale, allo Stato francese. La costituzione del Parlamento torinese rappresentò l'ultima tappa di questo processo di riorganizzazione amministrativa e una delle più importanti nella trasformazione in uno Stato moderno di uno *Ständesstaat* come quello sabauda, entità politica ancora largamente improntata da una concezione statutale e del potere medievali. All'istituzione si legò altresì

⁸ Sulla politica religiosa di Emanuele Filiberto vedi F. RUFFINI, *La politica ecclesiastica*, in *Emanuele Filiberto*, Torino, S. Lattes & co., 1928, pp. 395-426; A. PASCAL, *La lotta contro la Riforma in Piemonte al tempo di Emanuele Filiberto, studiata nelle relazioni diplomatiche tra la corte sabauda e la Santa Sede (1559-1580)*, in BSHV, 53, 1929, pp. 5-88, e ora P. MERLIN, *Emanuele Filiberto. Un principe tra il Piemonte e l'Europa*, Torino, Società editrice internazionale, 1995. Per la condotta di Carlo Emanuele I vedi A. ERBA, *La Chiesa sabauda tra Cinque e Seicento. Ortodossia tridentina, gallicanesimo savoiano e assolutismo ducale (1580-1630)*, Roma, Herder, 1979.

⁹ Il memoriale è edito nel *Parlamento sabauda*, a cura di A. Rallone, 13 voll., Bologna, Zanichelli, 1928-1946, VII, p. 240 ed è citato da MERLIN, *Il Cinquecento*, cit., p. 32.

la buona accoglienza del governo francese e la popolarità di Francesco I in Piemonte¹⁰.

Il Parlamento di Torino, creato in sostituzione del Consiglio superiore o Senato e di una serie di giudici «ordinari», ebbe le stesse prerogative e competenze dei Parlamenti francesi: alta corte di giustizia, esso giudicava in appello le sentenze dei giudizi di primo grado, emetteva provvedimenti relativi alla *police* e alla vita amministrativa, registrava i provvedimenti sovrani. Anche sul piano della legislazione e della prassi giuridica il Parlamento fu del tutto equiparato a suoi omologhi in Francia; in particolare, nell'ambito delle questioni ecclesiastiche, fu tenuto alla scrupolosa osservanza degli usi gallicani. L'istituto fu inoltre chiamato a far fronte alla dilagante diffusione dell'eresia nel territorio piemontese; se già nelle intenzioni di Francesco I questo doveva essere uno dei suoi compiti primari l'editto di Chateaubriant, del 1551, sanzionò definitivamente il suo ruolo di tribunale per le cause di eterodossia, esautorando i vescovi. Mentre in Italia Giulio III rafforzò il potere religioso nella repressione, l'editto laicizzò così i processi per eresia, trasformandola da peccato a reato di coscienza in «delitto esterno». Tutto il Piemonte, incluso il Monferrato e la contea di Asti, furono posti sotto la competenza territoriale del Parlamento. I magistrati locali, i giudici ordinari e i due giudici d'appello (di qua e di là dal Po) conservarono comunque la propria giurisdizione¹¹.

L'organico del Parlamento torinese era di quarantacinque membri: ne facevano parte nove consiglieri, l'avvocato generale fiscale, il procuratore generale del re, un cancelliere, due segretari; a dirigerlo era un presidente, che rivestiva un ruolo importante in quanto suprema autorità giudiziaria della provincia e custode del sigillo reale¹². Dal 1543 al 1562 questa carica eminente fu ricoperta da Renato Birago, un fuoruscito milanese imparentato con il maresciallo Giangiacomo Trivulzio che, entrato giovanissimo al servizio del re francese, era stato consigliere nel Parlamento di Parigi; definito «haeticorum malleus» per la sua intransigenza nella persecuzione religiosa, egli sarà poi tra i responsabili del massacro di S. Bartolomeo e uno dei maggiori sostenitori di una politica intollerante verso gli ugonotti nella guerra civile francese¹³.

Al Birago si dovrà la preziosa raccolta delle *Ordinationes* del Parlamento di Torino, edite nel 1550, che illustrano la normativa seguita e in parte elaborata

¹⁰ ROMIER, *Les institutions françaises*, cit., p. 7.

¹¹ Ivi. I giudici ordinari furono mantenuti per la conoscenza delle cause civili e criminali di prima istanza.

¹² La lista dei membri del Parlamento del 1539 e del 1547 è ivi, p. 8.

¹³ Sul Birago vedi la «voce» curata da M. FRANÇOIS nel *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, vol. X, 1968, pp. 613-618.

dall'istituzione nel corso nella sua attività¹⁴. Questa raccolta è essenziale per comprendere il funzionamento dell'attività giudiziaria del Parlamento di Torino ed anche, in particolare, le sue relazioni con l'istituzione ecclesiastica: benché non trattino delle modalità di cooperazione con l'Inquisizione né facciano esplicito riferimento all'attività repressiva verso gli eretici, le *Ordinationes* disegnano comunque il quadro legislativo generale nel quale si inserì l'azione del Parlamento come «tribunale della fede». Un quadro essenziale per la nostra indagine. Un'ordinanza stabiliva innanzitutto che, per porre rimedio ai numerosi e ingiusti attentati compiuti «contra auctoritatem nostram et iurisdictionem» dagli ecclesiastici, le competenze, le funzioni e le ufficialità dei due fori dovevano essere nettamente separate:

Ut obvietur multis abusibus aliis iniquis et iniuste tentatis contra auctoritatem nostram, et iurisdictionem, a prelatibus et ecclesiasticis dicte nostre patrie pedemontane habentibus iurisdictionem ecclesiasticam et temporalem, indistincte eam exercendo per eorum officiales et iudices ecclesiasticos, iniungimus et iniungimus sub eadem pena dictis prelatibus et ecclesiasticis habentibus dictas iurisdictiones, ut officarios habeant separatos et divisos. Scilicet officiales ad exercendam dictam iurisdictionem spiritualem, in quantum concernit spiritualia: et iudices seculares ad exercendam iurisdictionem temporalem¹⁵.

Ai funzionari del Parlamento spettava la decisione in merito all'assegnazione dei casi da esaminare all'uno o all'altro foro¹⁶. In un'altra delle *Ordinationes*, stabilita con sentenza del Parlamento del 24 luglio 1542, si faceva poi divieto di portare i sudditi piemontesi, laici ed ecclesiastici, dinanzi a tribunali stranieri, fra i quali venivano inclusi quelli della Curia romana:

Curia audito procuratore generali regis, insequendo iam alias ordinata et formam privilegiorum regionum, inhibet quibuscunque ne quoquomodo trahant, nec conveniant aliquos subditos regios pedemontanos, etiam eccle-

¹⁴ Le *Ordinationes regie continentes formam et stillum procedendi coram illustrissima curia regii Parlamenti Taurinensis et aliis curiis ei subditis* furono edite da Giovanni Farina a Torino nel 1550. Una copia (di cui mi servo) si conserva nella biblioteca dell'Archivio di Stato di Torino (con segnatura N. VII, 38): cfr. ROMIER, *Les institutions françaises*, cit., p. 10.

¹⁵ *Ordinationes* cit., cc. IVr-v. L'ordinanza era riferita nel capitolo intitolato: «Ecclesiasticis habentes iurisdictionem ecclesiasticam et temporalem habeant officarios separatos».

¹⁶ Ivi.: «Quibus licebit cognoscere de quibuscunque causis possessoriiis, realibus et prophanis inter quascunque personas, a quibus iudicibus secularibus si fuerit appellatum, eorum appellationes introducuntur in dicta nostri parlamenti pedemontani curia, ut decendantur supremo iudicio, quemadmodum per eam per modum provisionis iam staturum est».

siasticos in curia romana [...] neque sententias iam latas in dicta curia romana, si que sint, exequi faciant seu permittant¹⁷.

Nelle cause «spirituali», spettanti al foro ecclesiastico, si autorizzavano i funzionari ecclesiastici a ricorrere a «iudicibus ecclesiasticis ordinariis, aut a Summo Pontifice delegatis in obedientia regis, et non alibi»¹⁸. L'infrazione di questa norma legislativa era punita con la confisca dei beni temporali «ad manus regias» se i trasgressori erano ecclesiastici, con ammende se erano laici¹⁹. I limiti delle competenze dell'autorità religiosa nell'esercizio della giustizia erano pertanto chiaramente delineati nelle *Ordinationes* e, soprattutto, veniva affermata con forza la primazia dello Stato nel giudizio dei cittadini piemontesi, laici o ecclesiastici che fossero. Una primazia confermata dall'editto francese del 1551, che fissò le condizioni per un peculiare rapporto tra potere civile e Inquisizione in Piemonte.

Le ordinanze si ponevano in linea di continuità con la tradizione gallicana dello Stato sabauda, sancita dall'Indulto concesso nel 1451 da Niccolò V (che di fatto conferiva ai sovrani un controllo del sistema beneficiario nel ducato), e successivamente consolidatasi con le bolle pontificie emanate da Giulio II nel 1506 e da Leone X nel 1515. Le due bolle intendevano contribuire alla definizione della giurisdizione inquisitoria, stabilendo che gli inquisitori non potevano procedere contro i sudditi del duca sabauda né svolgere indagini su di essi, senza la presenza dell'«ordinario»; ma, nell'interpretazione che ne venne data in Piemonte, in consonanza con il sistema giuridico sabauda-francese e in contrasto con Roma, l'«ordinario» venne a significare il giudice civile e non il vescovo. Ancora nel 1580, un breve papale emanato da Gregorio XIII cercò di correggere quest'interpretazione, puntualizzando che col termine «ordinario» «intelligendum esse episcopum, vel inferiorem prelatum ecclesiasticum» e che si poteva processare gli eretici anche in sua assenza²⁰. Ma la procedura sino ad allora seguita doveva, evidentemente, essere stata un'altra.

Molte e rilevanti informazioni sulle modalità di procedere del Parlamento torinese nei casi di eresia ci provengono dall'inchiesta effettuata nel 1595 per ordine di Carlo Emanuele I²¹. L'indagine era finalizzata a dimostrare che lo Stato aveva tradizionalmente esercitato il proprio controllo sull'Inquisizione, e trovava la sua giustificazione nella politica religiosa perseguita da Carlo Ema-

¹⁷ Ivi, c. VIIIv.

¹⁸ Ivi.

¹⁹ Ivi.

²⁰ Una copia del breve si conserva in ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 19, mazzo 1, n. 16.

²¹ L'incartamento dell'inchiesta si conserva ivi.

nuele I. Nel corso del suo lungo regno, il sovrano sabauda mirò sì a tutelare l'ortodossia religiosa e l'alleanza con Roma, ma soprattutto cercò di affermare l'indipendenza e la superiorità del suo Stato, in linea con la politica assolutistica e di potenza che egli perseguì con spregiudicatezza e spirito avventuroso, giocando sulla scena italiana e internazionale. La ragione di Stato rappresentò per Carlo Emanuele I il principio-guida fondamentale nel governo del ducato e ispirò anche tutte le sue scelte di politica religiosa. Egli difese così tenacemente il gallicanesimo nei territori transalpini – rifiutandosi, di conseguenza, di accogliere ufficialmente i decreti disciplinari tridentini e il tribunale dell'Inquisizione –, cercò di egemonizzare la vita ecclesiastica e, per contro, sostenne le innovazioni controriformistiche che potevano consolidare la monarchia sul piano religioso, culturale e politico: «nella ragione di stato di Carlo Emanuele I rientrava – scrive Achille Erba – la difesa della Chiesa cattolica, nella misura in cui l'omogeneità religiosa del ducato era una garanzia contro la dissidenza politica veicolata dalla dissidenza religiosa, senza peraltro accettare interferenze limitatrici della propria sovranità»²².

Nella politica religiosa come nella politica generale Carlo Emanuele I si mosse nel solco tracciato dal padre Emanuele Filiberto. La «tutela energica dei diritti dello Stato» e il «rispetto profondo per le prerogative della Chiesa» erano state le linee direttive della politica e della legislazione nelle questioni ecclesiastiche segnate da Emanuele Filiberto e restarono quelle proprie dello Stato sabauda nell'età moderna²³. Devoto ma alieno dal fanatismo religioso, incline al pragmatismo e alla flessibilità, benché con una sostanziale coerenza di fondo, Emanuele Filiberto agì da politico e da uomo di Stato nell'affrontare il problema della propagazione dell'eresia nel suo regno. Si impegnò nel reprimerla, ma nel contempo fissò nella legislazione i limiti giurisdizionali della Chiesa nell'esercizio della giustizia, con la conferma dell'istituto della placitazione – che tutelava i diritti del sovrano da ogni eventuale lesione da parte della Santa Sede – e della normativa francese, incluso il diritto di appello dei sudditi contro gli abusi dei tribunali ecclesiastici²⁴.

²² ERBA, *La Chiesa sabauda*, cit., pp. XVII sg. Sulla difesa degli usi gallicani vedi pp. 32-72.

²³ F. RUFFINI, *La politica ecclesiastica* cit., p. 425. Come scriveva il suo confessore a Giovanni Morone, «il bon principe nostro è religiosissimo et V.S. Illustrissima mi creda che è di ottima volontà et, come che per sé desidera il profitto della religione, nondimeno se li aggiunge ancora la gelosia et l'interesse dello Stato»: *Nunziature di Savoia*, a cura di F. Fonzi, Istituto storico per l'età moderna e contemporanea, Fonti per la storia d'Italia, Roma, 1960, I, p. 119.

²⁴ RUFFINI, *La politica ecclesiastica*, cit., p. 423.

Carlo Emanuele I mantenne la legislazione paterna, pur mostrandosi più rigido nella sua applicazione tanto verso gli eterodossi quanto verso la Chiesa. Alla sua volontà di erodere il dominio della Chiesa fornì nuovo alimento la conferma dell'indulto nicolaiano che, dopo non poche difficoltà, egli ottenne da Clemente VIII proprio nel 1595, e che tentò subito di sfruttare a tutto vantaggio dello Stato.²⁵ Ed è presumibilmente in questo contesto che si colloca la decisione di effettuare l'inchiesta sul funzionamento della giustizia per reati d'eresia. Per dimostrare l'assunto di partenza, vale a dire il ruolo decisivo dello Stato nella conduzione dei processi «*religionis causa*», furono raccolte testimonianze di funzionari, di personalità di rilievo sociale e di persone informate dei fatti, furono riportati atti di processi e testi legislativi a partire dall'inizio del Quattrocento, confluiti in un consistente fascicolo attualmente conservato nell'Archivio di Stato di Torino insieme con altri documenti analoghi prodotti successivamente, fino al Settecento²⁶. Si tratta di una documentazione rilevantissima, che deve tuttavia essere vagliata tenendo conto della finalità per cui era stata adunata.

La testimonianza più importante (e più nota) relativa al funzionamento del Parlamento di Torino durante l'occupazione francese fu quella resa da Francesco Conteri, collaterale della Corona di Francia. Sulla copertina del fascicolo, contenente la dichiarazione del Conteri, si legge: «Attestato di Francesco Conteri, collaterale della Corona di Francia, che in tempo dell'occupazione de' francesi, il Parlamento di Torino proceda unitamente all'Inquisitore nelle cause d'eresia e simili». Il Conteri affermava che:

All'istanza del Procurator generale [...] comparivano sempre nel Parlamento, o, se presi, si riponevano nelle carceri del Senato et alla requisizione dell'Inquisitore, che allora era il Generale fr. Gironimo Racha di S. Domenico, non si procedea a informazioni, meno ad incarceratione, senza che fosse prima seguita una supplica al Parlamento; e subito si deputavano due Collaterali all'esaminatione, e date le risposte si comunicavano all'Inquisitore, e se era vera eresia et ostinatione, allora l'Inquisitore dichiaravalo degno di condanna, "ut et pro condemnatione" era rimesso al braccio secolare. E mai dett'Inquisitore ha avute altre carceri che quelle del Parlamento, né proce-

²⁵ ERBA, *La Chiesa sabauda*, cit., pp. 73-85.

²⁶ Vedi ASTO, *Materie ecclesiastiche*, cat. 19, mazzo 1. Nel mazzo 2 (n. 2, 3, 12) sono conservate alcune memorie settecentesche in cui si ripercorre la storia dell'Inquisizione in Piemonte dal XIV secolo e si propongono «progetti di regolamento della medesima».

deva all'istruzione del processo senza presenza di Deputati. Se no, tutto era dichiarato ipso iure nullum [...] Et ques'è quanto ho veduto osservare²⁷.

Secondi il Conteri, la procedura prevedeva dunque che il Parlamento torinese compisse l'atto preliminare della convocazione dell'imputato davanti all'assise civile o all'imprigionamento nelle sue carceri, in seguito alla cattura; che l'inquisitore non potesse effettuare indagini sull'imputato e tanto meno arrestarlo senza una preventiva supplica al Senato, né che potesse poi sottoporlo ad interrogatorio, compito che spettava anch'esso a due funzionari civili, mentre al rappresentante ecclesiastico era attribuito quello di giudicare il reato d'eresia; qualora l'imputato fosse risultato colpevole, veniva affidato al braccio secolare per l'esecuzione della condanna. Inoltre, Conteri teneva a precisare che le strutture e i funzionari civili erano indispensabili per l'istruzione del processo e la sua conduzione, pena l'annullamento del medesimo.

In conclusione, secondo la testimonianza del Conteri l'Inquisizione in Piemonte parrebbe aver realmente svolto quel ruolo «ancillare» rispetto al Tribunale civile che le è stato attribuito²⁸, un ruolo sì decisionale e di consulenza tecnica, ma di fatto del tutto subordinato a quello dell'autorità statale nella lotta contro l'eterodossia. L'azione degli inquisitori appare sempre mediata dai funzionari civili: essi non possono intervenire in prima persona sui corpi degli imputati (con arresti, confische dei beni, esecuzioni di condanne ecc.) e sono soggetti alla decisione del Parlamento per tutte le fasi del processo, e soprattutto per quella conclusiva, con la concessione del «braccio». La presenza dell'Inquisizione nel territorio sabauda – in gran parte di esso e già a partire dal 1527 – non avrebbe così comportato una sua effettiva possibilità di azione illimitata e indipendente, nella direzione e nella gestione della repressione del fenomeno ereticale in Piemonte, innanzitutto a causa della prassi legislativa del Tribunale torinese. Una prassi che, secondo gli studiosi, l'istituzione difese gelosamente per ragioni sia contingenti, di politica delle alleanze (nello specifico, in opposizione a Carlo V, alleato del papa), sia «strutturali», intrinseche alla li-

²⁷ ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 19, mazzo 1, n. 19. Il Conteri citava i casi di «doi ministri esegutati sopra la piazza del Castello della presente città, et un altro Libraro, che vendeva certi catachismi volgari, qual fece emenda honorabla, et mitrato, sopra la piazza del Mercato di Torino il sabbato giorno» La testimonianza è riportata da G. JALLA, *Il Parlamento francese*, cit., p. 362, ID., *Storia della Riforma in Piemonte*, cit., p. 48 e da CANOSA, *Storia dell'Inquisizione*, cit., III, p. 16 con qualche omissione ed errori di trascrizione.

²⁸ L'espressione è di Romano Canosa, *ivi*, p. 21.

nea di politica ecclesiastica costantemente perseguita dalla monarchia sabauda²⁹. Ma vediamo cos'altro emerge dalla documentazione.

Il 22 giugno 1595 Alessandro Guerrillo, figlio di un importante membro del Parlamento e senatore egli stesso, dichiarava di ricordare che, al tempo dell'occupazione francese, gli eretici «erano tenuti prigionieri nelle carceri ora del Senato» e che «a lor esami, e processure, sempre n'interveniva uno, o duoi senatori». In particolare, era rimasto impresso nella sua memoria di adolescente il processo del noto predicatore Goffredo Varaglia: questi era stato sempre sottoposto a interrogatori nel palazzo del Parlamento, da suo padre congiuntamente con l'inquisitore Tommaso Giacomelli e da altri frati, fra i quali un francescano; i verbali del processo e la sentenza, alla pena capitale, erano stati redatti dal segretario di suo padre:

Mi ricordo, che dell'anno 1557, o sia 1558, o 1559, uno d'es'anni fu processato per eresia uno Chiafredo Varaglia di Busca, qual'era stato frate francescano predicatore, et fu sempre esaminato nel Palazzo del Senato dal fu mio padre, dal padre Inquisitore, qual credo fosse allora padre frate Matteo Giacomelli, e da doi altri frati, un francescano, et altro, e l'esame d'esso, et processo fu ricevuto, et scritto per un segretario di mio padre di Pinerolo, detto Giovanni Molleria, et una volta, o due accompagnand'io mio padre in Senato, viddi esaminar detto Varaglia dalli suddetti, scrivend'esso Molleria, et alfin fu condannato esser abbruciato vivo³⁰.

La sua testimonianza è sostanzialmente confermata da una fonte autorevole quale Scipione Lentolo³¹.

Secondo la dichiarazione resa da un eminente cittadino di Pinerolo, il nobile Geronimo Robini causidico, al giudice cittadino e al procuratore fiscale provinciale, la pratica di rimettersi al braccio secolare per l'esecuzione della pena capitale e la confisca dei beni era comune anche prima dell'occupazione francese:

fu dell'anno 1533, et 1536 esso teste si raccorda aver veduto [...] che si procedeva [...] per diversi reverendi Inquisitori della Sacra Chiesa e Religione contra li nominati all'ora pauperes de Lugduno o sia Valdensi, et ere-

²⁹ Ivi e JALLA, *Storia della Riforma in Piemonte*, cit., p. 59.

³⁰ ASTO, *Materie ecclesiastiche*, cat. 9, mazzo 1, n. 20. All'epoca dei fatti il Guerrillo aveva 11 o 13 anni; il padre era «primo senatore, et teneva li sigilli».

³¹ Secondo il Lentolo, che riprodusse gli atti del processo, agli interrogatori presero parte anche il vescovo e l'inquisitore, e l'imputato fu detenuto nelle carceri del vescovado: S. LENTOLO, *Historia delle grandi e crudeli persecutioni (1559-1566)*, edizione a cura di T. Gay, Torre Pellice, Tip. Alpina, 1906, p. 103.

tici, et quelli per tali prononziati si rimettevano al braccio secolare per la esecuzione et indi per esso braccio se condannavano alla morte, e secondo il demerito, et alla confiscazione de loro beni condannati, quale applicazione de beni spettava, et si faceva in favore delli signori temporali³².

Un altro cittadino di Pinerolo, il giureconsulto Gabriel Amedeo riferì che nel 1556-57 il Parlamento inviò un suo delegato a Luserna «contra quelli della Valle» e che nella confisca dei beni di alcune streghe processate «l'Inquisizione non ebbe sue fatiche»³³.

In una serie di deposizioni fatte al vicesiniscalco nel marchesato di Saluzzo, Tommaso Allardo, diversi giurisperiti funzionari nelle istituzioni cittadine attestarono che, dalle loro conoscenze e dalla documentazione di cui erano in possesso, emergeva che nel marchesato le cause per eresia (come pure dei «delitti» delle streghe) erano sempre state seguite dai funzionari civili «senza alcuna partecipazione de' giudici ecclesiastici»³⁴. Ad esempio, Ludovico della Chiesa, figlio di un membro del Senato torinese, narrò di aver letto in un registro relativo ai processi per eresia «una inhibitione fatta a certo inquisitore dal detto Parlamento di non intramettersi nella cognitione di dette cause senza permissione di detto Parlamento [...] sotto pena di nullità». Giovanni Battista Sobrero non aveva mai «veduto che gli ugonoti secolari siano stati processati per altri che per li giudici secolari».

Molto puntuale e rilevante era infine la deposizione di Tommaso Gambaudo, podestà di Saluzzo, che negli anni 1556-1559 aveva lavorato nel Parlamento di Torino con il segretario Antonio Rubei. Il Gambaudo ricordava distintamente che le cause contro gli eretici «si ventilavano inanti a detto parlamento come cause privilegiate et a esso parlamento riservate» e che egli stesso aveva redatto i verbali e le sentenze; anche la carcerazione degli imputati e l'esecuzione della loro condanna erano sempre state di competenza del Senato. Nel caso che gli accusati fossero religiosi, ad occuparsi di loro erano i giudici ecclesiastici fino all'esecuzione della sentenza, che era di competenza del Parlamento: «inanti che si venesse alla exequitione [...] ne ha visto rimettere alli giudici ecclesiastici per disgradarli e poi eran tornati alle carceri del detto parlamento per esserne fatta la esemplaria exequitione, ne mai ha visto che li giudici ordinari assistessero li giudici superiori, come adire li delligati dal parlamento». Una prassi analoga era stata seguita poi dalla sinescalchia del marchesato di

³² ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 9, mazzo 1, n. 20.

³³ Ivi.

³⁴ Ivi, n. 21.

Saluzzo, secondo la più che ventennale esperienza personale del Gambaudo come segretario dell'istituzione³⁵.

La forte presenza dell'autorità civile trova conferma nei verbali dei processi condotti dal Parlamento torinese nel periodo della dominazione francese. Dei protagonisti di essi ci occuperemo più avanti: per ora concentreremo l'attenzione sulla prassi procedurale. Gli esempi di cui disponiamo non sono numerosi e i documenti superstiti registrano le sentenze soltanto di qualche anno (1550-52, 1555-1559)³⁶, che sono talvolta incomplete. Ma, a differenza dei casi sopra citati, questi documenti non risentono della lente deformante della memoria o della volontà di dimostrare una tesi *a posteriori*, registrando i fatti avvenuti senza alcuna intenzionalità: e risultano, pertanto, molto importanti per la nostra analisi.

Nei processi contro la predicatrice Maria Cupina e Jacopo Macelli, del 1550, il procuratore della camera abbatiale del monastero di S. Maria di Pine-rolo e l'inquisitore informarono il Senato di aver avviato le pratiche inquisitoriali e chiesero poi l'autorizzazione a procedere, che il Parlamento gli accordò, proibendo però di effettuare ulteriori indagini senza la sua previa autorizzazione:

Prefata curia mandat dictis vicario abbatiali et Inquisitori ut contra dictos Mariam Cupinam et Jacobum Macelli aliosque de eadem heresi intitulatos procedant prout iuris est et eorum officio convenit et de iis que per eos gesta fuerint ipsam curiam certiozem faciant et interea inhibet quibuscumque officariis dictarum vallium et locorum mediatis et immediatis ne contra aliquos ex causa premissa et dependentibus ab ea quovis modo procedant ipsa curia inconsulta et donec aliter fuerit per eam ordinatum³⁷.

Nello stesso anno, il tribunale torinese esaminò le informazioni raccolte su Colleto Stringa dal procuratore della fede, su istanza di un consigliere dell'istituzione, e decise di continuare l'interrogatorio per suo conto, avvalendosi del procuratore generale del re e del procuratore della fede:

³⁵ Ivi. La testimonianza del Gambaudo è parzialmente riportata da JALLA, *Il Parlamento francese di Torino*, cit., p. 436.

³⁶ ASTO, Archivi camerale, *Registro delle sentenze del Parlamento*, art. 618, voll. 1550-52, 1557-1559 e Materie ecclesiastiche, cat. 9, mazzo 1, n. 13 (quaderni di copie delle *Sentences rendues par le Parlement de Turin*, cit.).

³⁷ ASTO, Registri camerale, art. 618, cc. 21v-22r; cfr. JALLA, *Storia della Riforma in Piemonte*, cit., pp. 369, 437.

Visis per curiam informationibus ad instanciam procuratoris fidei catholice ex ordinatione sive commissione unius ex consiliariis dicte curie sumptis contra Colletum Stringa [...] auditaque relatione dicti consilarii ac etiam super premissis procuratore generali regio et omnibus consideratis, prefata curia ordinat predictum Coletum Stringa euocari in ea ad certam diem personaliter compariturum super contentis indictis informationibus interrogandum finibusque et conclusionibus quas dicti procurator generalis regius et procurator fidei catholice contra eum capere et eligere voluerit responsurum ulteriusque processurum ut iuris erit³⁸.

Il Parlamento intervenne con il suo potere di controllo sull'Inquisizione anche nel caso di Paolo della Riva, eretico *relapso*. Presa visione degli atti, stilati dai consiglieri delegati insieme con l'inquisitore, e della condanna alla pena capitale comminatagli da quest'ultimo dopo aver consultato dei teologi, il Senato decise di interrogare l'imputato, confermò la pena e la fece eseguire in qualità di braccio secolare, procedendo altresì alla confisca dei suoi beni:

Veü par la court de Parlament de Piemont le proces criminel faict par l'inquisiteur de la foy crestienne assistans avecques luy certains conseillers de lad. Court en icelle a ce deputez alencontre de Paul de la Rive [...] Veue aussi la sentence donnee par led. Inquisiteur avecques aucuns autres maytres en theologie en la presence desd. Conseillers du duexiesme de ce mois parlaquelle led. Paul a este declaire heretique et recheu esd. erreurs de heresie et renuoye aux juges seculiers pour estre pigny selon la loy. Et oy en plaine court led. Paul de la Rive sur lesd. erreurs et sur le preschement diceulx oy aussi sur ce le procureur general du Roy qui a requis que pour la sedition faicte au peuple crestien et mesmes pour avoir plusieurs seduict et induict auxd. erreurs aprez les avoir abiurez et avoir presche faulse doctrine fust led. Paul brusle vif et tous ses bien declairez confisquez aud. Seigneur Roy³⁹.

All'inquisitore o altri ecclesiastici «docte religieux et prescheur» fu invece affidato il compito di “sfruttare” sul piano propagandistico il caso, tenendo prediche al popolo dopo l'esecuzione della Riva, nelle quali dovevano confutare i suoi errori e illustrare le conseguenze giudiziarie di essi⁴⁰.

³⁸ ASTO, Registri camerali, art. 618, cc. 47r-v; cfr. *ibid.*

³⁹ ASTO, Registri camerali, art. 618, cc. 50v-51v; cfr. *ivi*, pp. 370, 438.

⁴⁰ ASTO, Registri camerali, art. 618, c. 51v: «apres laquelle execution et la dimanche ensuivant led. Inquisiteur ou aultre souffisant et docte religieux et prescheur preschera et declairera en lad. ville [Pinerolo] au peuple qui illec sera assemble la cause pour laquelle led. Paul a este ainsi condemne en specifiant les erreurs que tenoit et enseignoit led. Paul lesquelz il confutera sommairement par les pointz de la S. Escripiture et ordonnances faictes es sacrees concilles de l'eglise

Il processo contro Giovanni Libero e alcune streghe di Bagnolo, avvenuto nel 1551, costituisce un caso lampante della ferma tutela esercitata dal Parlamento della propria giurisdizione nei confronti dell'Inquisizione. Il caso acquista maggior rilievo in considerazione del fatto che proprio in quell'anno la congregazione romana del Sant'Uffizio rafforzava la sua presenza in Piemonte, deputando tre ecclesiastici, Bartolomeo Piper, arcidiacono della chiesa di Mondovì, il suo vicario e il teologo Vincenzo di Castronovo, «ad inquirendum et procedendum contra hereticos», con l'auspicio che potessero avvalersi sempre del braccio secolare⁴¹. Il Senato, preso atto della relazione redatta dal consigliere Perrinetto di Revagliasco a seguito dell'iniziativa processuale intrapresa dall'inquisitore, decise di avocare a sé i procedimenti rivendicando l'esclusiva competenza dell'autorità civile su di essi – «non pertinere nec spectare Inquisitori nec iudici ecclesiastico» – e di vietare categoricamente ai rappresentanti della chiesa di intromettersi in alcun modo nell'iter processuale «prout iuris est»: «illi inhiberi ne de eadem causa se quovis modo intromittere habeat mandat dicto Inquisitori ut in causa predicta contra dictum Liberum eius exercendo officio procedat prout iuris fuerit». All'autorità civile sarebbe spettato anche l'incarico dell'interrogatorio degli imputati e della loro custodia nel palazzo del Parlamento⁴².

Alla sorveglianza del Parlamento, nelle carceri allestite nella sua sede istituzionale, fu sottoposto sempre nel 1551 Giovanni Rosati, imprigionato dietro denuncia del consigliere Francesco Vitale, per essere stato trovato in possesso di libri proibiti⁴³. I libri e il prigioniero furono esaminati dai consiglieri Perrinetto di Revigliasco e Manfredo Guasco; i verbali furono poi trasmessi al procuratore generale del re e all'inquisitore affinché si esprimessero in merito («pour dire et conclure ce que bon leur semblera»). A seguito delle deposizioni del Rosati, l'indagine si allargò a un prete di Bairo, Guglielmo Magneti e a suo nipote Franceschino. Ad occuparsi della raccolta di informazioni e poi dell'interrogatorio degli imputati fu il Parlamento, nella persona dei consiglieri

admonestant tous ceux qui pourroyent avoir oy les erreurs dud. Paul ou aultres heretiques ou luthériens de ne sayure lesd. erreurs». Cfr. *ivi*, p. 438.

⁴¹ B. FONTANA, *Documenti vaticani contro l'eresia luterana in Italia*, in «Archivio della R. Società romana di storia patria», XV, 1892, p. 421.

⁴² ASTO, Registri camerali, art. 618, c. 77v; cfr. JALLA, *Il Parlamento francese di Torino*, cit., p. 439.

⁴³ ASTO, Registri camerali, art. 618, cc. 104r-v, 105v; cfr. *ivi*, pp. 371, 439 sg.

e del procuratore regio; l'inquisitore espose soltanto il suo parere prima della comparsa dinnanzi all'assise dei due accusati⁴⁴.

La Corte di giustizia torinese non mancò di occuparsi delle confische dei beni degli eretici, come nel caso di Pietro Testa, patrizio di Villafalletto, che prima di esulare a Ginevra nel 1555 aveva venduto le sue proprietà a vari acquirenti, ai quali fu ordinato di presentarsi in Parlamento e di non pagare il dovuto al Testa⁴⁵.

Nel 1555, ebbero luogo altri processi, contro Bartolomeo de Filippis, Francesco Saillans, Paolo Basterio e Andrea Ponzio.⁴⁶ Nei verbali relativi la procedura seguita è descritta dettagliatamente, ma non presenta differenze rilevanti rispetto a quella riscontrata in precedenza. Il 25 aprile il Parlamento incaricò i suoi consiglieri, Prinetto di Revigliasco e Claudio Maletto, di assistere con l'arcivescovo o il suo vicario e con l'inquisitore all'istruzione dei processi per eresia e stregoneria; Maletto, in particolare, avrebbe dovuto occuparsi dei processi «contra dogmatisantes et scandalum publicum comittentes». Significativamente, ai due funzionari veniva richiesta massima serietà e zelo nel loro lavoro «ubi agitur de crimine lesae majestatis divinae»: nel farsi protettore e garante in prima persona dell'ortodossia religiosa, il Parlamento ribadiva l'assimilazione dell'eresia al crimine di lesa maestà.

Gli ordini del Senato furono messi subito in atto: l'indomani, presa visione delle informazioni contro Bartolomeo de Filippis e udite le relazioni del procuratore generale e dei commissari, il Parlamento ordinò la cattura del sospettato «etiam in loco sacro».

⁴⁴ ASTO, Registri camerati, art. 618, c. 105v; «Visis per curiam informationibus ex illius ordine per nonnullos in ea consiliarios ad id commissos ad instanciam procuratoris generalis regii sumptis contra Gulielmum Magneti [...] et Franceschinum eius nepotem [...] declaratione Inquisitoris heretice pravitate auditoque super premissis eodem procuratore generali regio et audita etiam relatione dictorum consiliariorum deputatorum et omnibus consideratis, prefata curia ordinat iamdictos Gulielmum Magneti et Franceschinum citari in ea ad certam diem et comparituros super contentis in dictis informationibus interrogandos finibus et conclusionibus quas dictus procurator generalis regius contra eum capere et elligere voluerit». Il Parlamento si faceva carico anche di eventuali ulteriori indagini. Cfr. *ivi*, p. 440.

⁴⁵ ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 9, mazzo 1, n. 13; cfr. *ivi*, pp. 374, 440: «Visis informationibus ad instantiam procuratoris [...] contra Petrum Testam de eodem loco [Villafalletto] quod venditis bonis suis a romana ecclesia discessit et ad Gebenenses contra formam regii (edicti) post eius publicationem migrasset, una cum expletis sequestri facti in manibus Andreae Nazarii, Constantii Bazani, Constantii Buscati et Jacobili Suagli de pecuniis per eos debitis dicto Pietro Teste [...] prefata curia ordinat dictos sequestrarios emptores bonorum dicti teste citari in eadem curia [...] interim predictis sequestrariis inhibet ne quicunque predicto Teste aut eius agentibus solvant».

⁴⁶ ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 9, mazzo 1, n. 13; cfr. *ivi*, pp. 434, 441 sg.

Il caso di Francesco Saillans fornisce la prova decisiva che la repressione dell'eresia, nel Piemonte francese, fu gestita in prima persona dalle autorità dello Stato e che l'Inquisizione svolse invece un ruolo secondario. Il Saillans fu arrestato dal governatore di Torino, colto in flagranza di reato mentre partecipava all'adunanza di un gruppo protestante cittadino; il governatore chiese al Parlamento, attraverso un consigliere, l'autorizzazione per tradurre l'imputato nelle carceri del Senato, «pro iusticia ministranda». La Corte, udito il procuratore generale regio, ordinò ai funzionari Claudio Maleto e Melchiorre Scaravello di esaminare il Saillans, i libri e gli scritti di cui era stato trovato in possesso e, quindi, un supplemento di indagini da effettuarsi dai medesimi in collaborazione con il governatore torinese⁴⁷. A conclusione dell'inchiesta, che coinvolse Paolo Basterio, e dell'esame dell'imputato e degli scritti sospetti, fu il Parlamento ad emettere la sentenza di condanna contro Saillans. L'imputato abiurò e fu condannato ad abiurare, ad assistere al rogo dei suoi libri e al bando perpetuo dal Piemonte, pena la morte:

Visis per curiam in processu formato per nonnullos ex consiliariis illius adversus Franciscum de Saillans de Valencia patrie Dalphinatum detentum in carceribus prepositi iusticie ex ordine gubernatoris huius civitatis Taurini tamque suspectum de heresi eoque reperti fuissent aliqui libri apud eum a S. Rom. Ecclesia et ex edicto regio damnati responsionibus per ipsum Saillans datis coram dictis consiliariis ad id commissis inventario premissorum librorum reprobatorum informationibus sumptis super hoc etiam contra certos alios de pred. crimine heresis suspectos audito interlocutorio per dictam curiam lato [...] aliis informationibus a dicto governatore sumptis repetitioni-

⁴⁷ ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 9, mazzo 1, n. 13: «Super eo quod magister Bonifacius de Solaro ex consiliariis curie exposuit die herina dominum d'Ausson gubernatorem huius civitatis ipsi significari fecisse captivasse quendam gallum cuius nomen ignorabat repertum in quadam domo dicte civitatis cum quibusdam aliis ibidem congregatis proffitentibus doctrinam lutheranam et a S. Matre Ecclesia romana reprobata. Ibidemque reperuisse quamplures libros reprobatos, quem captivum intendebat idem gubernator transmittere ad carceres palatii eiusdem curie pro iusticia ministranda et propterea petebat per consiliarium provideri. Audito super hoc procuratore generali regio et re in deliberatione posita, prefata curia committit magistris Claudio Malleto et Melchiorre Scaravello in ea consiliariis ut dictum detentum examinent et interrogent iudiciumque de premissis libris et scripturis in dicta domo repertis faciant et inde eidem curie referant [...] Visis per curiam responsionibus datis coram duobus consiliariis ipsius curie ad id commissis per Franciscum Saillans [...] tamque suspectum de heresi eoque apud eum fuerunt reperti libri suspecti et a romana ecclesia ac edicto regio reprobatu inventario librorum reprobatorum apud eum repertorum cum informationibus super hoc sumptis etiam contra nonnullos alios ead. heresi suspectos conclusionibus procurat. gener. regii et omnibus consideratis, prefata curia ordinat quod commissarii deputati latius informabunt super premissis tam apud gubernatorem huius civitatis [...] et syndicos». Cfr. *ivi*, p. 441.

bus dicti Saillans conclu.s procur. gener. regii et ipso Saillans in curia audito, omnibus mature consideratis, prefata curia declarat d.m Franciscum de Saillans graviter excessisse et contravvenisse ordinationi et edicto regis premissos libros damnatos tenendo et legendo pro cuius excessus et contraventionis reparatione ipsum condemnati ad confitendos in camera consilii genibus flexis et capite nudato malle egisse tenendo ipsos libros prohibitos et de iis petendum veniam deo maximo regi et justice ac absolutione ab eretico obtinendum preterea eundem Saillans perpetuo bannit a presente patria pedemontana et inhihet ne amplius in hac patria revertatur ad penam mortis⁴⁸.

La vicenda di Jean Robert mostra, infine, come il Parlamento potesse non solo pronunciare giudizi, ma anche modificare, a tutela dell'imputato, condanne eccessivamente severe. Dopo lunghe indagini, interrogatori, torture condotti dalla Corte di giustizia, il Robert era stato riconosciuto colpevole, insieme con un certo Le Picard, di aver affisso in città molti «placards» contenenti dottrine ereticali e di aver proferito «paroles scandaleuses» contro la religione cattolica⁴⁹. Il Parlamento lo condannò alla fustigazione pubblica, al pagamento di un'ammenda, a tre anni di voga sulle galere reali e al bando perpetuo dal Piemonte; ma, a seguito della «remonstrance faicte par le procureur general du Roy» in merito alle precarie condizioni di salute del Robert, e alla diagnosi dei medici inviati dal Senato, approvata dal procuratore generale del re e dai consiglieri delegati, la condanna alle galere fu commutata nel bando con minaccia di morte in caso di trasgressione.

Con la restaurazione sabauda la situazione cambiò, stando alla documentazione raccolta nell'inchiesta del 1595. Molto consistente e accurata, essa presenta una serie di deposizioni e di verbali di interrogatori effettuati da alti funzionari dello Stato in varie città del ducato (Vercelli, Savigliano, Pinerolo, Nizza, Aosta ecc.), miranti ad attestare la compresenza dei rappresentanti dell'autorità civile (o il loro ruolo prioritario) nei processi d'eresia. Per quello che riguarda le città transalpine, i documenti intendono provare la perdurante assenza del moderno tribunale inquisitoriale nei loro territori⁵⁰. Le testimonianze, rese da figure fededegne per la loro posizione sociale e per il ruolo di collaborazione svolto nei suddetti processi, risultano però discordanti: terminata l'occupazione francese, le procedure relative alla repressione ereticale, dagli interrogatori, alle condanne alle confische dei beni, sembrano essere state ge-

⁴⁸ ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 9, mazzo 1, n. 13; cfr. *ivi*, p. 442.

⁴⁹ ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 9, mazzo 1, n. 13; cfr. *ivi*, pp. 376 sgg., 441 sg.

⁵⁰ ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 9, mazzo 1, nn. 7, 9, pp. 14-15, 22-24.

stite in maniera non univoca, spesso da funzionari civili o con la loro assistenza e talvolta esclusivamente da esponenti ecclesiastici. Tre dati appaiono invece chiari: l'autorità acquisita dalla figura del vescovo, la «debolezza» del Sant'Uffizio e la frequente presenza nella fase istruttoria delle autorità civili, che intervenivano però sempre con la concessione «ponderata» del «braccio» per l'esecuzione delle condanne a morte.

Alcuni esempi. Secondo il già menzionato Alessandro Guerrillo, negli anni 1562-63, un processo contro numerosi eretici di Carignano era stato condotto dal vicario del cardinale (che era suo zio, Antonio Guerrillo), insieme con l'inquisitore «con intervento et assistenza sempre» di un senatore⁵¹. Nella sua ventennale esperienza di senatore, il solo caso d'eresia esaminato era stato quello di un francescano, certo Giovanni Antonio, la cui condanna a morte, comminata dal nunzio Defano, era stata fortemente ostacolata dal Senato, che «non se gli volse conceder il *placet* nel territorio senza veder gli atti» perché giudicava che «con giustizia non si potea far morir». Il caso fu risolto con un intervento di mediazione del sovrano, che «attesa la deliberatione di S. Santità, che pur voleva che morisse», concesse «per manco male» l'autorizzazione a condurre l'imputato «in terra di Chiesa, dove lo fecero morir»⁵². Felice Leone, «dottor di leggi et avvocato per S.A.S.» nel marchesato di Saluzzo, rammentava che i numerosi procedimenti per eterodossia intentati dal 1570 in poi erano stati condotti dai funzionari civili locali per mandato del governatore del marchesato, Ludovico Birago, e che gli imputati erano imprigionati nel castello cittadino⁵³. Domenico Millonis e Fabrizio Imberti, entrambi ex segretari del Parlamento, testimoniarono che, nel 1587, «l'esam de suddetti inquisiti heretici assisteva il

⁵¹ ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 9, mazzo 1, n. 20: «Mi ricordo parimente, ch'essendo il Senato dell'anno 1562 o sia 1563 in Carignano, ch'ivi fu fatta una gran processura contr'eretici; et il fu B.ta mes.r Antonio Guerrillo mio zio era ivi vicario dell'Ill.mo Cardinale Ferrero abbate de Giavenno, qual fece con Inquisitore essa processura con intervento, et assistenza sempre del fu Ill. mo Senatore Curbis, come così più volte mi ha detto il detto fu mio zio, de quali eretici ne furono abbrucciati un matalino et sua moglie, et molti abjurorno, come il mes.r Matteo Pistone, et altri, de' quali non mi ricordo».

⁵² Ivi.

⁵³ Ivi, n. 21: «ha detto saper et esser vero che suono vinti quatro anni continui che lui ha esercitato l'officio di avvocato et dottore nel marchesato di Saluzzo durante qual tempo quando sono occorsi casi di procedere contra quelli della religione riformata o sii heretici et ugonoti sempre simili processi essendo li predetti ugonoti laici et secolari si sono formati per li giudici secolari come dalli signori vicesenescalchi o delligati dalli luogotenenti generali et particolarmente si raccorda che al tempo del signor Ludovico Birago furono processati in questa città di Saluzzo più di trecento ugonoti di Dragonero dal signor Agostino della Torre come giudice et puodestà di Dronero et delligato dal detto signor Ludovico. Pui si raccorda haver vedutto alcuni ministri ugonoti detenuti nel castello di questa città».

Sig. Podestà in compagnia del fu Sig. avvocato fiscal Blancardo»⁵⁴. Il nobile Giovanni Francesco Corvesio, segretario episcopale, dichiarò invece che questo ruolo era ricoperto dal vescovo di Ventimiglia; Pietro Barocio, causidico impiegato dal Parlamento, ricordava che nel 1560, a Vercelli, un eretico poi condannato a morte era stato imprigionato nel palazzo del vescovado, mentre gli atti e la sentenza relativi al processo di una strega erano stati avvocati dal Parlamento, che aveva deciso poi di non procedere contro di essa⁵⁵. Nel 1568, secondo Giovanni Bartolomeo Gibellino, dottore di leggi, in quella città gli imputati venivano esaminati dal vescovo «non sendovi dichiarazione del titolo inquisitoriale», ma che poi era sorta una controversia con i funzionari civili per il loro tradizionale privilegio di giudicare le cause d'eresia⁵⁶. Giovan Francesco Pellegrino, patrizio di Vercelli e segretario del vescovo, asseriva con sicurezza che nel 1575 «nella processura, et esame di detti inquisiti non è mai intervenuto né giudice né altro ufficiale temporale, ma che tutti li spletti si son fatti innanzi al vescovo»; tuttavia, per l'esecuzione della sentenza capitale, il procuratore fiscale della Mensa arcivescovile ricorreva al giudice temporale⁵⁷.

Dopo la parentesi francese, e il dominio indiscusso del potere civile nelle questioni religiose, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Piemonte seguirono dunque indirizzi più consueti, ma comunque toccati dai conflitti che furono generati dal tentativo dei governanti di imporre la propria supremazia e che segnarono, ovunque, la nascita delle monarchie moderne. Tuttavia, pure nello Stato della restaurata dinastia sabauda, l'Inquisizione continuò a restare l'ultimo «anello» della catena approntata dalle autorità religiose e statali nella lotta contro l'eresia. A nulla valsero i tentativi fatti di Roma per modificare questo stato di cose⁵⁸.

⁵⁴ Ivi., n. 20.

⁵⁵ Ivi.

⁵⁶ Ivi.

⁵⁷ Ivi. Nel fondo si conservano anche documenti relativi al recupero dei beni confiscati a Manfredo Civeria dalla Camera ducale nel 1580 (ivi). Vedi inoltre la «Memoria comprovante che dal 1558 al 1587 non si formavano dalla sacra inquisizione processi contro i sudditi di S.A. senza l'intervento o l'assistenza di qualche ufficiale laico» (ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 1, Negoziazioni con Roma, mazzo 3), che però fu redatta nel 1725 e risente delle polemiche giurisdizionali tra Roma e Torino, e le lettere del vescovo di Asti relative al ruolo primario riservato ai vescovi (ivi, cat. 9, mazzo 2).

⁵⁸ Cogliendo l'occasione della richiesta avanzata da Emanuele Filiberto nel 1560 di disporre di una «congregazione de vescovi, abbatì, prelati et altri dotti teologi di nostro stato» e di un nunzio apostolico (ma di designazione regia) per trattare il fenomeno ereticale, Pio IV designò Francesco Bachod, vescovo di Ginevra, a cui concesse poteri amplissimi, designandolo come commissario apostolico dell'Inquisizione in tutto il territorio del duca, con facoltà di intervento molto estese e indipendenti dagli stessi vescovi (ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 1, Negoziazioni

2. La repressione dell'eresia nel Piemonte francese.

Nella sua azione repressiva, il Parlamento di Torino dovette fare i conti con una situazione estremamente difficile. La Riforma aveva infatti avuto una rapida e ampissima diffusione nel ducato sabauda a partire dagli anni Venti del Cinquecento, agevolata sia dalla radicata presenza delle comunità valdesi sia dai tradizionali legami con la Svizzera (Ginevra restò, sino al 1536, sotto il dominio sabauda) sia dalla sua posizione geografica di confine sia, infine, dalla politica religiosa seguita dal duca e soprattutto dalle autorità francesi, spesso esse stesse di fede riformata. Nel 1559, il medico Gerolamo Alosiano di Busca poteva così annunciare ai principi protestanti tedeschi e ai riformatori svizzeri, sia pure forse con eccessivo trionfalismo, che nei territori piemontesi non vi era quasi alcuna città o luogo «in qua non sit aliqua Christi ecclesia, aut occulta aut manifesta»⁵⁹.

Il movimento valdese, diffusosi nelle valli del Chisone, della Germanasca e del Pellice dal Medioevo, aveva considerevolmente rafforzato la propria rete organizzativa e la propria attività propagandistica in seguito all'avvicinamento alle chiese svizzere, sancita dall'adesione alle dottrine calviniste nel Sinodo di Cianforan (1532). Dalla Svizzera arrivarono sostegno politico, libri, predicatoro-

con Roma, marzo 3, non integralmente pubblicato in PASCAL, *La lotta contro la Riforma in Piemonte*, cit., p. 37; la bolla papale è riprodotta da R. DE SIMONE, *Tre anni decisivi di storia valdese: missioni, repressioni e tolleranza nelle valli piemontesi dal 1559 al 1561*, Roma, tipografia dell'Università Gregoriana, 1958, pp. 276 sgg. Vista l'inefficacia del provvedimento, l'anno dopo il pontefice decise di inviare il cardinale Michele Ghislieri con compiti estesi a tutto lo Stato; ma anche il suo tentativo di introdurre un vero e proprio tribunale dell'Inquisizione in tutto il territorio sabauda, non soggetto al controllo dei poteri civili, fallì e il Ghislieri abbandonò la sua sede vescovile di Mondovì per Roma. Divenuto papa Pio V, il Ghislieri nel 1566 nominò inquisitore generale il domenicano Francesco Papardo, ma il duca rispose al legato Vincenzo Lauro che, per quanto felicissimo di acconsentire alla sua offerta di far insediare l'Inquisizione «per ancora non potria farla obbedire, come desidereria; spera bene fra qualche tempo potere accettare et fare osservare la detta S.ma Inquisitione» (*Nunziature di Savoia* cit, p. 136). Vedi CANOSA, *Storia dell'inquisizione*, cit., III, pp. 23 sg.

⁵⁹ La lettera di Busca è edita, con versione francese a fronte, da A. VINAY, in BSHV, 7, 1890, pp. 43-60: il medico affermava: «(Ecclesia) quae si non possunt habere ministros, saltem orant, et qui ex iis norunt litteras et sapientiores sunt, legunt sacras scripturas in privatis aedibus», p. 48. Una traduzione italiana di essa è in JALLA, *Storia della Riforma in Piemonte*, cit., pp. 97-104.

ri⁶⁰, tanto che in un provvedimento emanato nel 1555 dal Parlamento di Torino si individuava una delle principali ragioni della diffusione della dottrina riformata nelle valli valdesi nella «predication d'aucuns predicateurs venantz du lieu de Geneve»⁶¹. I Valdesi si erano comunque molto impegnati anche per loro conto nell'evangelizzazione, in vista della quale finanziarono, tra l'altro, una nuova versione francese della Bibbia⁶².

La contiguità con la Svizzera, e i rapporti tradizionalmente assai stretti che intercorrevano tra il ducato, Berna e Ginevra, avevano contribuito all'immediata penetrazione nel Piemonte dei testi di Lutero, Melantone, Zwingli, Bucero e di altri riformatori, presto tradotti anche in italiano e largamente diffusi, soprattutto tra gli studenti e gli ecclesiastici regolari. Anche in Piemonte, come altrove, i maggiori centri di irradiazione delle nuove dottrine furono il pergamo e l'Università. All'interno dell'Accademia torinese svolsero inoltre opera di proselitismo alcuni studenti francesi, Anémond de Coct, Jean Canaye e Emile Perrot, che erano in relazioni con Guillaume Farel⁶³. Questa circolazione di libri e di idee provocò rapide conversioni, come testimoniano anche i noti episodi dei quali fu protagonista nel 1523 Celio Secondo Curione: allora studente a Torino, egli conobbe le dottrine riformate attraverso la predicazione dell'agostiniano

⁶⁰Per la storia dei Valdesi in Piemonte nel Cinquecento vedi G. JALLA, *Storia della Riforma in Piemonte* cit.; A. ARMAND HUGON, *Popolo e chiesa alle Valli dal 1532 al 1561*, BSHV, 110, 1961, pp. 5-34; vedi anche S. CAPONETTO, *La Riforma protestante nell'Italia del Cinquecento*, Torino, Claudiana, 1992, pp. 145-170. Durante la dominazione francese, gli Svizzeri si adoperarono presso i sovrani francesi per proteggere i Valdesi: vedi A. PASCAL, *Le ambascerie dei cantoni e dei principi protestanti di Svizzera e Germania al re di Francia in favore dei Valdesi durante il periodo della dominazione francese in Piemonte (1535-1559)*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», XVIII, 1920, pp. 80-119, 314-336; XIX, 1921, pp. 26-38. Sull'invio dei pastori dalla Svizzera, a partire dal 1555, vedi R. M. KINGDON, *Geneva and the Coming of the Wars of Religion in France, 1555-1563*, Genève, Droz, 1956. Fra questi si trovava anche l'esule napoletano Scipione Lentolo, autore della nota *Historia delle grandi e crudeli persecuzioni*, inviato a predicare in Val d'Angrogna nel 1560: su di lui e sulla sua opera di evangelizzazione vedi ora E. FIUME, *Scipione Lentolo 1525-1559. «Quotidie laborans evangelii causa»*, Torino, Claudiana, 2003. Per l'influsso esercitato da Ginevra sull'organizzazione ecclesiastica dei Valdesi vedi G. PEYROT, *Influenze franco-ginevrine nella formazione delle discipline ecclesiastiche valdesi alla metà del XVI secolo*, in *Ginevra e l'Italia*, Firenze, Sansoni, 1959, pp. 215-286.

⁶¹ Documento citato da JALLA, *Storia della Riforma in Piemonte*, cit., p. 80.

⁶²La traduzione della Bibbia, finanziata dai Valdesi delle Valli con 500 scudi d'oro, fu pubblicata a Neuchâtel da Pierre de Wingle nel 1535, e costituì, fino all'Ottocento, la base di tutte le versioni evangeliche in francese della Scrittura.

⁶³ Sulla loro opera di proselitismo vedi V. VINAY, *Die Arbeit einiger Französischer Studenten für der Verbreitung der Reformation in Turin und ihre Beziehungen zu Farel (1523-1530)*, in *Actes du Colloque G. Farel*, Neuchâtel 29 septembre – 1er octobre 1980, publié par P. BARTHEL, R. SCHEURER, R. STAUFFER, Genève, Lausanne, Neuchâtel, 1983, 2 vols., pp. 73-81.

Girolamo Negri e i testi di Lutero, Melantone, Zwingli che si procurò in città e financo nel convento, in cui era stato rinchiuso per precauzione contro il «contagio ereticale»⁶⁴.

I provvedimenti presi dalla Santa Sede e dal duca Carlo per arrestare la propagazione della Riforma furono a lungo scarsi e inefficaci, benché vi fosse la consapevolezza della diffusione di «questa mala setta in tutto il dominio» sabaudo e della necessità di eliminarla da uno Stato dalla posizione così strategica «chè essendo quel paese principio et chiave d'Italia potria talmente dilatare che non basteria tutto il potere di Sua Santità a provederli»⁶⁵. Dal 1525 il papa aveva rafforzato il controllo istituzionale sul ducato affidando ai vescovi di Aosta, Vercelli, Ivrea, Mondovì, Ginevra e Losanna, ai commissari papali e a Tommaso Illirico, nominato inquisitore generale nel 1527, il compito di perseguire gli eretici. L'attività repressiva della Chiesa era stata però limitata sia dalla mancanza di una direzione univoca e di un'azione coordinata tra inquisitori e vescovi nell'applicazione delle misure coercitive – che privava di incisività l'intervento ecclesiastico – sia dalla ferma difesa delle proprie prerogative giurisdizionali da parte dello Stato. I conflitti istituzionali tra il potere civile e l'autorità inquisitoria non furono, difatti, infrequenti: ad esempio, nel marzo 1526 il Consiglio ducale raffreddò lo zelo di un inquisitore che voleva reprimere l'eresia luterana con la forza, con l'argomento che la sfera di potere attribuitagli da Roma era spirituale, mentre l'impiego di mezzi coercitivi era di esclusiva competenza degli organi di giustizia civili⁶⁶.

Carlo II, pur non rinunciando all'appoggio della Santa Sede, aveva cercato di far fronte all'eresia con il sostegno dell'Assemblea degli Stati. In accordo con l'Assemblea, nel 1528 aveva emanato una serie di provvedimenti; ma questi e i pochi altri emessi successivamente⁶⁷ avevano avuto effetti limitati, sia per la

⁶⁴Gli episodi relativi alla conversione di Curione sono narrati da Niccolò Stupano nella sua *Oratio panegirica de Coelii Secundi Curionis vita atque obitu, habita Basileae anno 1570* (in J. G. SCHELHORN, *Amoenitates literariae*, Francufurti et Lipsiae, D. Barthomei, 1725-1730, XIV, pp. 325-402, pp. 328 sgg.) e sono ricordati da JALLA, *Storia Della Riforma in Piemonte*, cit., pp. 13, 23.

⁶⁵Così si esprimeva il vescovo di Aosta Pietro Gazzino in una lettera a Carlo II, da Roma, 12 luglio 1529, edita in B. FONTANA, *Renata di Francia duchessa di Ferrara*, Roma, Forzani e C., 1889-1899, 3 voll, I, pp. 295 sg. Vedi anche JALLA, *Storia della Riforma in Piemonte*, cit., pp. 29 sg.

⁶⁶*Verbali del «Consilium cum domino residens» del ducato di Savoia (1512-1532)*, a cura di I. Soffietti, Milano, Giuffrè, 1969, p. 123. Sui conflitti giurisdizionali fra le autorità civili e religiose vedi JALLA, *Storia della Riforma in Piemonte*, cit., pp. 29 sgg.

⁶⁷Le misure prevedevano pene anche drastiche contro gli eretici e i possessori di libri eretici e misure di sorveglianza anche sui predicatori: ivi, pp. 26 sgg.

scarsità di mezzi anche pecuniari di cui il duca disponeva per farli attuarle, sia per il suo comportamento incostante nella lotta all'eresia, che oscillò tra una relativa tolleranza e la repressione spietata. La linea politica religiosa di Carlo II dipese infatti in larga misura dai suoi calcoli politici nella complessa situazione internazionale di quegli anni, che lo vedeva stretto tra Francesco I e Carlo V, bisognoso del sostegno del papa, ma anche degli Svizzeri, preziosi alleati per contrastare gli intenti egemonici della Francia e per risolvere la questione del dominio di Ginevra. L'ostilità di Berna e di Ginevra costituì più volte un deterrente contro le persecuzioni messe in atto dal duca contro eretici e Valdesi, una volta ottenuto l'appoggio dell'imperatore al Congresso di Bologna⁶⁸.

Così, nel 1535 l'ambasciatore ginevrino a Berna, Amico Porral, scriveva che «L'evangile se repand pour tout les villes» del ducato⁶⁹ e che, nella stessa Torino, «la setta luterana pullula grandemente»⁷⁰. Eresie ben più radicali si propagavano intanto dal vicino marchesato di Saluzzo, vero e proprio focolaio di eresia dagli anni trenta del Cinquecento e terra natale di antitrinitari come Giovanni Paolo Alciati e Giorgio Biandrata⁷¹.

La situazione precipitò con l'occupazione francese del Piemonte. Lo smembramento dello Stato, diviso fra Francesi, Spagnoli e Svizzeri, l'eclissi dell'autorità sovrana, il caos economico, politico e sociale in cui precipitò il paese, l'arrivo di soldati e di comandanti protestanti (come il de la Noue, il Coligny, il Fürstemberg), e soprattutto la presenza di governatori inclini alla Riforma portarono a un notevole progresso di essa nel ducato sabauda. La politica tollerante seguita da Guillaume du Bellay, da Claude d'Annebault, da Francesco di Borbone, duca di Enghien, da Paul de la Barthe, signore di Thermes, da Giovanni Caracciolo, principe di Melfi, che si succedettero nel governo dei domini piemontesi, riuscì in parte a neutralizzare i provvedimenti presi da Francesco I e da Enrico II per imporre l'ortodossia cattolica nei loro territori. Il Du Bellay ottenne il rinvio dell'attuazione dell'editto di Fontainebleau (1540) sino al 1543,

⁶⁸ Sui rapporti fra Carlo II e gli Svizzeri vedi ivi, pp. 30 sgg. Il loro intervento mise fine, ad esempio, alla politica persecutoria messa in atto dal duca nel 1535, con la nomina di Pantaleone Bersore a commissario ducale per la lotta contro i Valdesi.

⁶⁹ La lettera di Porral, dell'agosto 1535, è citata da JALLA, *Storia della Riforma in Piemonte*, cit., p. 36.

⁷⁰ Il 3 aprile 1532 il duca scriveva da Thonon a Niccolò Balbo di vigilare sulla situazione a Torino, dato che l'eresia progrediva in Savoia, in Val d'Aosta e nella capitale: AST, Lettere della corte, 1529-1532, c. 279, citata in JALLA, *Storia della Riforma in Piemonte*, cit., p. 33. L'episodio si era verificato in occasione dei funerali del presidente Gioffredo Passero, durante i quali erano stati distribuiti versi contro il purgatorio: ivi, p. 43.

⁷¹ A. PASCAL, *Il Marchesato di Saluzzo e la Riforma protestante durante il periodo della dominazione francese (1548-1588)*, Firenze, Sansoni, 1960.

mentre sei anni più tardi l'intervento del Caracciolo riuscì a limitare per qualche tempo l'azione repressiva della *Chambre ardente*, che Enrico II volle stabilire in ogni Parlamento. Nelle Valli, i Valdesi godettero della protezione anche dei governatori Wilhelm von Fürstemberg, comandante dei mercenari tedeschi inviati dai principi protestanti alleati di Francesco I, e Gauchier Farel, fratello del riformatore svizzero Guillaume Farel, entrambi protestanti. L'annessione alla Francia, nel 1548, del Marchesato di Saluzzo rese ancora più difficile arginare la propagazione del movimento riformato.

La descrizione del Piemonte come «terra d'eresia» nel periodo della dominazione francese è comune a molte fonti, coeve e successive. Nell'*Histoire véritable des Vaudois* (1678-79), fra i motivi di difficoltà di intervento della *Chambre ardente* si indicava la presenza degli eserciti e il fatto che

on ne voit que porteurs et vendeurs de livres de Genève et d'Allemagne, predicateurs ecc. [...] un grand nombre d'étrangers, qui passaient déjà pour habitans, infecterent les autres; l'esprit de dispute devint populaire. Ceux qui devaient réprimer étaient absents ou incapables [...] Les Catholiques croyaient le mal sans remede et n'osaient presque pas s'en plaindre en public⁷².

Secondo Pierre Gilles,

le pur Evangile continuoit à s'espandre par tout le Piedmont, la multitude de ceux qui embrassoyent la Religion réformé s'augmentoit journellement, tellment qu'il y avoit bien peu de villes, ou villages de quelche considération qui n'en eust nombre de toutes qualitez, et entre iceux plusieurs Seigneurs de marque, et sans grande opposition, jusques en l'an 1550⁷³.

In alcune città come Cuneo, Asti, Dronero, Busca, Carignano, Racconigi, Poirino, Vigone, Pancalieri, Caraglio, Fossano, furono organizzate solide comunità. A Torino, dichiarava l'Aloisiano, sotto lo sguardo tollerante dei governatori un «occultus minister» – in realtà Alessandro Guyotin, un eminente letterato e giureconsulto – aveva costituito

magna [...] Christi ecclesia, ubi occultus minister in domibus privatis fidelibus Verbum divinum concionatur, et docet, ac Jesu Sacramenta admini-

⁷² Manoscritto della Biblioteca reale di Torino, n. 169, citato da JALLA, *Storia della Riforma in Piemonte*, cit., p. 62.

⁷³ P. GILLES, *Histoire ecclésiastique des Eglises réformées*, Genève, Jean de Tournes, 1644; cito dalla ristampa edita a Pignerol, Chiantore e Mascarelli, 1881, I, p. 81.

strat, in qua quidem Civitate sunt multi fideles ex primatibus et nobilibus, plures etiam ex Senatoribus, Jurisperitis et medicis, nec ipsi praesides haec ignorant⁷⁴.

Queste dichiarazioni, sospettabili di enfasi celebrativa, trovano conferma nella capacità di attrazione esercitata da Torino anche su figure quali Clément Marot e Etienne Dolet⁷⁵ e, soprattutto, nelle testimonianze di ufficiali ducali. Ancora sul finire degli anni Cinquanta, alcuni di essi riferivano che «ormai gran parte delli sudditi declinano dalla fede cattolica e dalla fede apostolica e romana Chiesa»; e fra questi, anche esponenti della più alta autorità dello Stato, il Senato⁷⁶.

L'instabilità politica e la liberalità dei governatori, oltre che le personali convinzioni dei senatori, influirono anche sull'opera del Parlamento di Torino, che nei primi quindici anni rimase, nel complesso, «passiva ed effimera»⁷⁷. Privato di una direzione politica decisa nella persecuzione religiosa, coinvolto nei gravi problemi militari, politici, e soprattutto finanziari del ducato, in preda a una gravissima crisi economica⁷⁸, il Parlamento torinese non intraprese una lotta risoluta e sistematica contro l'eresia nel paese, e tanto meno nelle Valli valdesi. La protezione del Du Bellay impedì anche l'applicazione dell'editto di Francesco I contro i Valdesi, che portò alle stragi di Mérindol e Cabrières in Provenza. Il solo provvedimento relativo alle comunità valdesi, preso in accordo fra il vescovo suffraganeo di Torino, l'inquisitore, il vicario dell'abbazia di S. Maria di

⁷⁴ Per la descrizione della situazione in altre città piemontesi vedi la lettera di Busca cit., pp. 48 sg. e 53 sg. Alessandro Guyotin, insieme con Girolamo Selvaggio da Pinerolo, organizzò nella città due comunità, una di lingua francese e una di lingua italiana.

⁷⁵ Il famoso tipografo e il poeta francesi cercarono rifugio a Torino nel 1544; Marot vi morì, mentre Dolet fu condannato in Francia: vedi M. SCREECH, *Clément Marot, a Renaissance Poet Discovers the Gospel: Lutheranism, Fabrism and Calvinism in the Royal Courts of France and of Navarre and in the Ducal Court of Ferrara*, Leiden, Brill, 1994. Sulla sua sepoltura A. OLIVIERO, *Una testimonianza trascurata sulla tomba di Clément Marot a Torino*, in «Studi francesi», 6, 1962, pp. 263-265. Per Dolet vedi ora, oltre alla bibliografia, curata da R. C. CHRISTIE, *Etienne Dolet, the Martyr of the Renaissance, 1508-1546: a Bibliography*, Nieuwkoop, De Graaf, 1964, *Etudes sur Etienne Dolet, le théâtre au XVI siècle, le forez, le lyonnaise et l'histoire du livre, publiées à la mémoire de Claude Longeon*, éditées par G.-A. PEROUSE, Genève, Droz, 1995.

⁷⁶ Vedi il parere di Emiliano Scandigliano del 1559, conservato nella Biblioteca reale di Torino, Miscellanea patria 101, e la lettera di Andrea Provana di Leyni del 31 dicembre 1553, conservata in ASTO, Archivio di corte, *Lettere di particolari*, P, marzo 64, entrambi citati da MERLIN, *Il Cinquecento*, cit., p. 83.

⁷⁷ PASCAL, *I Valdesi e il Parlamento*, cit., p. 7; JALLA, *Il Parlamento francese di Torino* cit., p. 366.

⁷⁸ Sulla situazione economica del ducato vedi le lettere citate da PASCAL, *I Valdesi e il Parlamento*, cit., p. 7.

Pinerolo e il presidente del Senato, data al 1546 e stabilisce l'intensificarsi di riti cattolici e l'obbligo di parteciparvi; ma esso venne del tutto disatteso⁷⁹.

Questo vuoto istituzionale fu colmato solo dal Consiglio cittadino, che cercò di fronteggiare il fenomeno ereticale con misure quali il controllo sulla predicazione, la creazione di un comitato di saggi contro l'eresia, la fondazione di scuole, l'introduzione di riforme ecclesiastiche, l'espulsione di sacerdoti sospetti (quali Raphael Bourdeille), come pure sollecitando l'intervento del governatore francese contro i «molti huomini infetti di setta Luterana» presenti nella città. Il sostituto del governatore Du Bellay, Guigue Guiffrey, si limitò però a dare ordine al vescovo suffraganeo e all'inquisitore di indagare e di procedere contro gli eventuali rei⁸⁰.

Il 1549 segnò l'inizio di un'inversione di rotta. Forse anche su sollecitazione di Paolo III, Enrico II rafforzò l'apparato coercitivo, promulgando due editti subito ratificati dal Parlamento di Torino e poi parzialmente modificati dall'editto di Chateaubriant. Nel primo, si ribadivano le deliberazioni dell'editto del 1546, ampliandole e precisandole: oltre all'obbligo di partecipare ai più frequenti riti cattolici, fu stabilito il bando per i predicatori protestanti; due consiglieri della Corte furono deputati all'esecuzione degli ordini; la confisca dei beni dei rei fu affidata alla Corte di giustizia, affinché gli inquisitori non commettessero abusi, mentre fu stabilito un compenso per questi ultimi a carico dell'arcivescovo di Torino⁸¹. Nel secondo, gli ecclesiastici, e in particolare i vescovi, venivano autorizzati a processare gli eretici senza l'autorizzazione dei giudici ordinari e si faceva obbligo alle autorità civili di concedere sempre il braccio secolare⁸². La scomparsa del Caracciolo nel 1550 rese più agevole all'inquisitore Giacomelli e al Parlamento mettere in atto i decreti del re francese.

⁷⁹ Ivi, pp. 8 sg.

⁸⁰ Vedi P. G. LONGO, *Città e diocesi di Torino nella Controriforma*, in *Storia di Torino*, III, *Dalla dominazione francese alla ricomposizione dello Stato (1536-1630)*, a cura di G. Ricuperati, Torino, Einaudi, 1998, pp. 470 sgg. La commissione di saggi fu insediata nel 1543; nel 1547 furono istituite scuole di Istituzioni legali e di Logica: uno degli insegnanti fu l'umanista riformato Gaudenzio Merula. La lettera del Consiglio di Torino, del marzo 1543, e la risposta del Guiffrey sono edite in JALLA, *Il Parlamento francese*, cit., p. 366.

⁸¹ Archivio arcivescovile di Torino, Benefizi, cat. L, mazzo I, Avigliana parrocchiale, n. 3, citato da PASCAL, *I Valdesi e il Parlamento*, cit., p. 8.

⁸² Ivi, p. 11.

I primi obbiettivi di questo nuovo attivismo repressivo furono i Valdesi, le cui vicende sono state già ricostruite da diversi studiosi⁸³. Il Parlamento tentò di colpire innanzitutto i rappresentanti dell'autorità politica delle Valli, nella persona dei due sindaci di Angrogna. Colletto Buffà e Pietro Chianforano furono arrestati dopo essere stati ripetutamente chiamati a comparire di fronte alle autorità e sollecitati a far cessare la predicazione riformata nel loro paese. Essi si opposero, in nome della fedeltà alla Parola di Dio, e inviarono una supplica al re di Francia per praticare liberalmente il loro culto nelle zone subalpine, che sortì però l'effetto opposto. Comunque, il Parlamento avviò trattative per ottenere almeno la partecipazione ai riti cattolici da parte della popolazione. Il riaccendersi della guerra con la Spagna impedì però all'Inquisizione e al Parlamento di portare a termine la propria azione intimidatoria verso le autorità di Angrogna e, più in generale, di risolvere la «questione valdese». Le due istituzioni dovettero limitarsi a perseguire i singoli eterodossi, cosa che nei primi anni Cinquanta fu fatta con maggiore determinazione che in precedenza. Tuttavia, come è già stato rilevato, il numero dei processi condotti in questo periodo dal Senato non è quantificabile, date le notevoli lacune presenti nella documentazione.

Nel 1550, i rappresentanti del potere ecclesiastico sottoposero a giudizio Maria Cupina, originaria dalla Val Luserna, che predicava dottrine protestanti nelle valli di S. Martino e di Perosa, secondo la tradizione delle *sorores* valdesi, guadagnando molte persone alla Riforma. La donna si mostrò molto ferma nel difendere le proprie idee «eretiche» nel corso degli interrogatori, ma non sappiamo se la sua pertinacia fu poi punita con la pena capitale. Sia per il suo processo sia per quello di Jacopo Macelli, di Perosa, avviato nello stesso anno per «eresia», i documenti riferiscono, come si è visto, solo dell'*iter* processuale seguito⁸⁴. Il Parlamento avocò invece a sé l'esame di un consigliere del Senato,

⁸³ Ivi; JALLA, *Il Parlamento francese di Torino*, cit.; ID., *Storia della Riforma in Piemonte*, cit., C. PAPINI, *Il processo di G. Varaglia (1557-58) e la Riforma in Piemonte*, Torino, Claudiana, 2003.

⁸⁴ Vedi prima, p. 173. Nel verbale del Parlamento si legge inoltre: «Super eo quod procurator camere abbatialis Monasterii beate Marie de Pinerolio, et Inquisitor fidei catholice curie parlamenti notificaverunt iis diebus praeteritis contra quandam Mariam Cupinam de Valle Lucerne de heresi intitulatam processum inquisitorialem instituisse ipsamque interrogasse et pluries repetiisse illamque semper in suis responsionibus perstitisse et cum plures essent de Valle S. Martini et Perusie in quibus dicta Maria heresim praedicabat qui de eadem heresi intitulantur [...] officiaris inhibitum fuerit per vicarium dicte abbacie et inquisitorem pred.ne contra tales de eadem heresi intitulatos procederent donec esset perfectus processus dicte Marie et propterea fidem facientes de [...] alio processu formato super eadem materia contra Jacobum Macelli de Perusia requisiverunt inhibitionem per eosdem significantes factam confirmari et mandari ipsis vicaris et Inquisitori ut procedant contra dictos Mariam Cupinam et Jacobum Macelli ac alios

Colleto Stringa, accusato di aiutare i valdesi della sua nativa valle d'Angrogna informandoli in anticipo dell'arrivo dell'inquisitore e del consigliere delegati dalla Corte di ristabilire la fede cattolica nelle Valli («quod foveat partes hereticorum sive Valdensium in eadem valle degentium eosdem Valdenses admonendo de adventu praedicti consiliarii et inquisitoris fidei ad dictam vallem ad impediendum ne illuc accederent»)⁸⁵.

Nello scorcio del 1550 a finire tra le maglie del Sant'Uffizio fu Paolo della Riva, appartenente a una nobile famiglia di Vigone, ex minorita di S. Francesco, con l'accusa di scisma e di eresia; già condannato alla galera, aveva abiurato, ma era ricaduto nell'«errore», dedicandosi anzi all'evangelizzazione in vari luoghi e in particolare nella valle Luserna:

Paul de la Rive de Fenil jadis frere Mineur de l'ordre de Saint François charge et intitule de chisme et heresie et destre des adherentz de la secte lutherienne et mesmes destre recheu des erreurs de heresie desquit quil auoit une foys abiure lesd. erreurs et pour iceulx estre condemne es galeres du Roy desquelles il auoit apres este libere retournant a croire lesd. erreurs et iceulx prescher et enseigner en plusieurs lieux de ce pays et mesmes en la valle de Luserne en troblant et mettant sedition en la paix de la republique chrestienne.

La condanna alla pena capitale comminata dall'Inquisizione in quanto eretico *relapso* fu approvata dal Parlamento, dopo l'esame dell'imputato, che fu bruciato nella piazza del mercato di Pinerolo; i suoi beni vennero confiscati dallo Stato⁸⁶.

La stessa sorte subirono alcune donne inquisite per stregoneria nel 1551 e Giovanni di Rosate, originario di Bairo, nel Canavese, fermato mentre portava nel suo paese libri compromettenti, il *De Fanini faventini ac Dominici bassanensis morte*, l'*Apologia seu Defensione Hieronimi Galatei*, l'*Epistola de morte Paulii tercii pontificis maximi*, l'*Inviolata sinceraque fidei nostra mensura seu regula*, alcuni *Edita contra Lutherum*, il *Catechismus seu formularius ad edocendos pueros in religione christiana*⁸⁷. Ignoriamo l'esito del processo condotto contro il rettore delle scuole di Vigone, Giovanni Libero, accusato di eresia, di Guglielmo Magneti, sacerdote di Bairo, abitante a Racconigi, e di un certo Franceschino, suo nipote, entrambi coinvolti nel processo contro il Rosate. In-

quos comperient de ipsa heresi infectos prout iuris est». (ASTO, Registri camerali, art. 618, cc. 21v-22r: cfr. JALLA, *Storia Della Riforma in Piemonte*, cit., pp. 369, 437).

⁸⁵ Vedi prima, p. 173 (ASTO, Registri camerali, art. 618, cc. 47r-v; cfr. ivi, pp. 369, 437 sg.).

⁸⁶ Vedi prima, pp. 173 sg. (ASTO, Registri camerali, art. 618, cc. 50v-51v).

⁸⁷ Ivi, pp. 370, 439 (ASTO, Registri camerali, n. 618, c. 78).

terrogato il Rosate, il Parlamento decise di indagare sull'eventuale possesso di libri sospetti da parte di questi ultimi e sulla loro condotta di vita⁸⁸.

Il vuoto di potere determinatosi con la riapertura delle ostilità con la Spagna, nel 1551-52, l'avanzata francese nel ducato e la morte di Carlo II l'anno successivo provocarono presumibilmente un'interruzione nell'attività repressiva del Parlamento, anche se l'assenza di documentazione per il triennio 1552-1554 non ci consente di documentarlo. Nel 1555 la situazione mutò, per il rafforzamento dei due «fronti»: se l'elezione al soglio pontificio di Paolo IV portò ad un inasprimento dell'azione antiereticale e alla conseguente crescita dell'emigrazione verso Ginevra, il sostegno dei riformatori svizzeri contribuì al rafforzamento del movimento protestante piemontese, e soprattutto delle comunità valdesi. Mentre i primi dei numerosi pastori inviati da Calvino si impegnavano in un'intensa opera di predicazione nelle Valli – con un successo tale da portare in breve alla costruzione di sedi più stabili, una sorta di «templi» rudimentali – la «nuova Gerusalemme» svizzera si arricchiva di esuli ricchi di beni e di capacità, quali il celebre professore di diritto Giovanni Paolo Alciato, il nobile funzionario ducale Giovanni Leonardo Sartori, il medico Niccolò Sterpino, il futuro pastore e storico dei Valdesi Gerolamo Miolo, Giovan Battista Pinero-lo, fondatore di un'importante tipografia nella patria di adozione, il nobile anch'egli tipografo Pietro Costa.

Queste emigrazioni causarono l'intervento del Parlamento che, nel giugno del 1555, in seguito alla partenza di Pietro Testa, emise una deliberazione concernente la confisca dei beni degli esuli⁸⁹. Intanto, la Corte aveva ripreso la sua attività coercitiva a spese di un orefice, Bartolomeo de Filippi, processato in contumacia e soggetto ad arresto per aver strappato e gettato per terra un sommario delle indulgenze affisso nei luoghi pubblici di Torino, «contemptum Romane ecclesie et dicte curie seditonem et scandalum publicum»⁹⁰. Due servitori di Biagio Bonomo, uno detto «Le Picard» e un ex ciabattino nativo della Champagne chiamato Jean Robert, furono poi incriminati per aver affisso in città molti «placards» ereticali e aver pronunziato «paroles scandaleuses au mepris des saintes constitutions de l'Eglise Catholique et Romaine et des ministres dicelle», in particolare sull'eucaristia, la messa, il purgatorio, i santi ecc. Interro-

⁸⁸ Vedi prima, p. 175 (ASTO, Registri camerali, n. 618, cc. 104r-v, 105v).

⁸⁹ Vedi prima, p. 175 (ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 9, mazzo 1, n. 13; cfr. ivi, pp. 374, 440).

⁹⁰ Vedi prima, p. 175 (ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 9, mazzo 1, n. 13; cfr. ivi, pp. 375, 441).

gato e sottoposto a tortura, il Robert fu condannato a una pena severa (abiura, fustigazione pubblica, tre anni di voga sulle galere, bando perpetuo):

Veu par la court le proces formé par les conseillers a ce commis contre Jehan Robert du lieu de S. Manoy [...] chargé d'avoir dogmatizé et proferé plusieurs parolles scandaleuses au mepris des saintes constitutions de l'Eglise Catholique et Romaine et des ministres dicelle, comme du S. Sacrament de l'authel, de la messe, du purgatoyre, de la confession, veneration de saintz etc. , avec quelque presumption qu'on avoit qu'il eust attache certains placartz qui furent nagueres affigez sur le carrefour de ceste ville, au mepris des sommaires des indulgences apostoliques [...] pour reparation duquel exces la condanné et condamne a faire emende honorable par devant icelle court le 1er jour d'audiance, estant en chemise, teste, braz et piedz nudz, les deux genoulx a terre, tenant une torche allume au poing, demandant pardon a Dieu, au Roi et sa justice des exces quil a fait [...] et du S. Sacrament de l'authel, de la messe, du purgatoyre, de la confession, veneration de saintz eccy apres a estre fouetté par les cantons [...] et en aprez a estre mené aux galleres pour y servir le Roy de forsat lespace de troyz ans, le bannissant a jamais du pays de Piemont.

La condanna fu poi in parte alleggerita a seguito delle proteste del procuratore generale del re per le precarie condizioni di salute dell'imputato⁹¹.

Nell'inverno del 1555-56 moriva di stenti nelle carceri del Parlamento nella nativa Chieri l'anziano e nobile notaio Giovanni Leonardo Sartori, già segretario del duca Carlo e tesoriere della contea di Asti, che, esule a Ginevra con la famiglia, aveva raggiunto fama oltralpe per le sue visioni e i suoi scritti radicalissimi⁹². Autoproclamatosi «secondo Mosè», dopo aver attraversato l'Inghilterra, le Fiandre, la Svizzera per diffondervi i suoi proclami e suoi scritti miranti ad un palingenesi completa e spirituale della cristianità e alla riconciliazione universale, per motivi oscuri il Sartori era tornato nel ducato carico di libri

⁹¹ ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 9, marzo 1, n. 13; cfr. *ivi*, pp. 376 sgg.

⁹² A Giovanni Leonardo Sartori (denominato anche Giovanni Leonardi o Giovanni Leone Nardi), autore delle *Tabulae duarum legis evangelicae, gratiae, spiritus et vitae* (Basilea, J. Parcus, 1553) ho dedicato una monografia in corso di ultimazione, destinata ad essere accolta nella collana «Studi e testi per la storia religiosa del Cinquecento». Sul suo pensiero e la sua biografia per il momento vedi D. CANTIMORI, *Eretici italiani del Cinquecento*, in *Id.*, *Eretici italiani del Cinquecento e altri scritti*, a cura di A. PROSPERI, Torino, Einaudi, 2000, pp. 169-175; U. PLATH, *Calvin und Basel in den Jahren 1552-1556*, Zürich, Theologischer Verlag, 1974, pp. 112-119 e L. FELICI, *Il profeta e gli infedeli. La visione irenica di Giovanni Leonardo Sartori*, in «Bruniana e Campanelliana», X, 2004, pp. 163-167. Qualche notizia sul suo processo è contenuta in un Memoriale del 1607, conservato in ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 9, marzo 1, n. 28, riportata da JALLA, *Storia della Riforma in Piemonte*, cit., pp. 79 sg. (vedi anche pp. 99, 109, 373, 376, 380).

e di carte compromettenti ed era stato arrestato per ordine del Senato di Chambéry e poi tradotto a Chieri, sotto la scorta di arcieri. Nonostante l'abiura che pronunciò nella chiesa di S. Domenico, l'inquisitore decise di sottoporlo a nuovi, più stringenti interrogatori, ai quali però non sopravvisse. La sua vicenda ebbe molta eco, tanto che, secondo Jalla, essa impresso una forte accelerazione alla Riforma a Chieri e la città divenne «una piccola Ginevra»⁹³. L'anno successivo, un figlio del Sartori, Niccolò, saliva sul rogo ad Aosta perché riconosciuto colpevole di propaganda ereticale⁹⁴.

Nel frattempo, il Parlamento torinese aveva lanciato un'offensiva in grande stile contro i Valdesi. Preso atto della diffusione della «secte lutherienne ou soit heretique» nelle Valli di Luserna, S. Martino e Perosa, «tant par la negligence des prelates que par la predication d'aucuns predicateurs venants du lieu de Geneve», un decreto del 20 dicembre 1555 stabiliva l'invio di consiglieri nelle suddette Valli, con scorta armata, per indagare sui predicatori stranieri e i loro accoliti, arrestarli e condurli a Torino per sottoporli a processo, come pure per obbligare gli abitanti ad ascoltare le prediche degli ecclesiastici delegati dalla diocesi di Torino, sotto minaccia della confisca dei corpi e dei beni. L'incarico di attuare l'ordine fu affidato al presidente Bartolomeo Emé e al consigliere Agostino Della Chiesa. Inoltre, il senatore Corbis fu inviato ad Angrogna con un battaglione di fanteria per saccheggiarla e distruggere i templi lì edificati; ma questo provvedimento restò inattuato, forse a causa degli eventi bellici o per l'intervento di personaggi di alto rango a Torino⁹⁵.

Non si arrestò però l'azione coercitiva del Parlamento contro i Valdesi. Nel 1556 ebbe luogo il processo contro il colportore Berthlémy Hector di Poitiers, che fu processato dal Parlamento e condannato alla pena capitale dall'Inquisizione per la vendita di Bibbie, dell'*Istituzione della religione cristiana*, di libri di Salmi, di catechismi ecc. nel Delfinato e nelle Valli valdesi. La morte dell'Hector, per mano del braccio secolare, fu celebrata dalla pubblicistica protestante come un martirio esemplare per la costanza nella fede da lui dimostrata anche sul rogo⁹⁶.

Le successive incursioni dei commissari del Parlamento nelle Valli non portò a un arretramento dei Valdesi dalle loro posizioni. Forti della protezione del luogotenente generale del Piemonte, Paolo de la Barthe, e delle pressioni

⁹³ Ivi, p. 80.

⁹⁴ Ivi, p. 91.

⁹⁵ JALLA, *Il Parlamento francese di Torino*, cit., pp. 427 sgg.

⁹⁶ Ivi, p. 429; JALLA, *Storia della Riforma in Piemonte*, cit., p. 99 e PAPINI, *Il processo di G. Varaglia*, cit., pp. 29 sg.

esercitate su Enrico II dai Cantoni svizzeri protestanti e di numerosi principi tedeschi, le comunità si opposero anche all'attuazione dell'editto emanato dal sovrano francese nel 1556 contro di loro, in risposta alla confessione di fede che gli avevano inviato per mezzo del Parlamento. Le misure coercitive prese dal Senato in applicazione del medesimo, che contemplava la cattura e l'arresto di pastori e maestri delle Valli, restarono lettera morta e i Valdesi goderonosi di un periodo di tregua dalle persecuzioni.

La Riforma conobbe, negli anni successivi, notevoli progressi in Piemonte. In molte città del ducato, e in primo luogo a Torino, furono organizzate solide comunità; quelle valdesi si rafforzarono considerevolmente, anche grazie alla presenza di predicatori inviati da Ginevra: secondo il medico Aloisiano di Busca, nel 1559 trenta ministri predicavano apertamente a circa 40.000 fedeli nelle Valli⁹⁷. Lo stesso inquisitore Giacomelli fu denunciato al Parlamento, da un frate minorita, con l'accusa di aver partecipato alle riunioni di conventicole ereticali e di aver predicato dottrine eterodosse; il processo fu fatto a Roma, per il rifiuto del Senato di procedere contro l'inquisitore senza prove certe, e dovette concludersi con l'assoluzione dell'imputato⁹⁸.

In questi anni, si colloca anche il celebre processo contro Goffredo Varaglia per l'intensa opera di evangelizzazione condotta nelle Valli su incarico dei riformatori ginevrini⁹⁹. Com'è noto, a nulla riuscirono i tentativi del vescovo, Andrea de Monte Dei, che lo conosceva, di aiutarlo; per la sua irremovibilità, e probabilmente anche per le pressioni esercitate da Paolo IV, il Varaglia venne condannato a morte in quanto *relapso* dall'autorità ecclesiastica e civile. Tuttavia, se diamo fede alla narrazione apologetica di Jean Crespin, la decisione del Parlamento dipese dal timore di essere criticato piuttosto che dalla convinzione della giustizia della condanna alla pena capitale¹⁰⁰.

Alla crescita del movimento riformato continuò a corrispondere in questo periodo, con drammatico parallelismo, l'aumento della repressione religiosa. A farsene promotore fu allora il vescovo di Torino, il cui intervento contribuì fortemente all'attacco contro la rete organizzativa protestante condotto dal Parlamento. Molte furono le vittime della repressione: numerosi emigrarono, o tornarono oltralpe, come il pastore Guyotin, altri furono sottoposti a procedimenti giudiziari, come Francesco Saillans, Paolo Basterio e Andrea Ponzio. Come si è già visto, il Saillans era stato arrestato dal governatore di Torino «in quadam

⁹⁷ Lettera di Busca cit. in JALLA, *Storia della Riforma in Piemonte*, cit., pp. 98 sgg.

⁹⁸ ID., *Il Parlamento francese di Torino*, cit., pp. 431 sgg.

⁹⁹ Sul processo Varaglia vedi ora PAPINI, *Il processo di G. Varaglia*, cit.

¹⁰⁰ J. CRESPIN, *Histoire des Martyres*, Genève, Vignon, 1594 (rist. Tolosa, 1887), p. 528.

domo dicte civitatis cum quibusdam aliis ibidem congregatis proffitentibus doctrinam lutheranam et a S. Matre Ecclesia reprobata» e fu condannato al bando perpetuo dal Piemonte¹⁰¹. Nel suo processo fu coinvolto Paolo Basterio, contro il quale il Parlamento spiccò un ordine di cattura «etiam in loco sacro» e l'ingiunzione a presentarsi al cospetto del Senato per essere imprigionato e interrogato¹⁰². Il Basterio si dette probabilmente alla fuga, mentre davanti alla Corte di giustizia compariva il rettore di scuola Andrea Ponzio. Incarcerato nel palazzo arcivescovile, dove subì interrogatori in presenza dell'arcivescovo, del suo vicario generale e dell'inquisitore per la sua adesione alle dottrine riformate e l'opera di propaganda svolta tra i suoi allievi, il Ponzio fu trasferito nelle prigioni del Parlamento su richiesta del procuratore generale per essere sottoposto a giudizio dai consiglieri e «iurisque et iusticie periturum»¹⁰³.

Stando alla documentazione, con questi processi si concludeva l'azione del Parlamento di Torino come «tribunale della fede»: un'azione forse non particolarmente incisiva, ma illuminante della multiforme strategia della repressione religiosa nell'Italia cinquecentesca.

LUCIA FELICI

¹⁰¹ ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 9, mazzo 1, n. 13; cfr. JALLA, *Il Parlamento francese di Torino*, cit., pp. 434 sg., 441 sg.: «Prefata curia ordinat [...] Paulum Basterium in dictis informationibus et responsionibus nominatum ubique reperi poterit etiam in loco sacro saluo de eum reintegrando si fieri debeat ad corpus capi et captum ad carceres dicte curie tutte adduci iuri et iusticia periturum».

¹⁰² Vedi prima, p. 14 (ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 9, mazzo 1, n. 13; cfr. *ivi*, p. 435).

¹⁰³ ASTO, Materie ecclesiastiche, cat. 9, mazzo 1, n. 13; cfr. *ivi*, pp. 436, 442: «Visis per Cameram [...] informationibus et confessionibus datis et factis coram archiepiscopo taurinensi eique vicario generali et Inquisitore heretice pravitate per Andream Pontium ebrodunensem rectorem scholarum in hac civitate commorantem nunc detentum in carceribus palatii dicti archiepiscopi intitullatum et suspectum de crimine heresis videlicet quod adhereret erroribus secte luterane et docuisset quosdam filios in dictis erroribus conclusionibus procuratoris generalii regii et omnibus consideratis, prefata Camera ordinat dictum Andream Pontium personaliter capi et ad carceres dicte curie adduci per commissarios ab eadem curia deputandos interrogandi et interrogatoris illi faciendis [...] iurisque et iusticie periturum».